



COMUNE DI FINALE EMILIA

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - APPROVAZIONE

NR. Progr. **85**

Data **21/06/2017**

Seduta NR. **9**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 21/06/2017 alle ore 21:00.

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala consiliare di viale della Rinascita, oggi 21/06/2017 alle ore 21.00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
PALAZZI SANDRO	S	MELETTI CARLO	S	PAVANI ANDREA	S
BOETTI MAURIZIO	S	SALETTI PAOLO	S	VERONESI MATTIA	S
ZAGHI AGNESE	S	GOLINELLI CLAUDIO	S	LUGLI STEFANO	S
CESTARI ANTONELLA	S	TRALLI REMO	N		
MARCHETTI SANDY	N	TERZI ELENA	S		
PAGANELLI DANIELE	S	SALINO PIERPAOLO	S		
GARUTTI MIRCO	S	RATTI ANDREA	S		
<i>Totale Presenti 15</i>			<i>Totali Assenti 2</i>		

Sono presenti gli Assessori: BIAGI LORENZO, BORGATTI GIANLUCA, RANDONE RACHELE, FERRARINI BEATRICE, PAGANELLI FERNANDA

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE NATALIA MAGALDI.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. MAURIZIO BOETTI constatata la legalità della adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Fungono da scrutatori i seguenti Consiglieri: , , .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Registrati i seguenti interventi:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

“Passiamo all’oggetto n. 10: “ Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati – Approvazione”.

Chi interviene su questo oggetto? Assessore Borgatti, prego, illustri”.

ASSESSORE BORGATTI:

“Anche questo oggetto naturalmente è già passato in Commissione, mi sembra due volte, e comunque è un oggetto che prevede l’approvazione di un Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati. In realtà, noi l’avevamo già un Regolamento di questo tipo, solo che risaliva agli anni Novanta del secolo scorso. Su questo tema, in questa materia c’è stata un’evoluzione legislativa enorme, per cui quel Regolamento era del tutto sorpassato, quindi si è preferito, invece di emendare il vecchio Regolamento, farne addirittura uno nuovo che avesse già tutte le nuove regole.

Nel fare questo Regolamento abbiamo posto una certa attenzione a far sì che, visto che è nuovo, sia aggiornato, nel senso che già prevede quello che accadrà poi nel 2018, che è la raccolta porta a porta, il completamento del passaggio alla raccolta porta a porta. Per cui, in questo Regolamento sono contenute alcune norme che già prevedono il nuovo tipo di raccolta.

Il Regolamento si compone di 8 titoli e 48 articoli che disciplinano tutta la materia nei vari ambiti. Adesso per farne un’illustrazione dettagliata occorrerebbero non dieci minuti, ma dieci ore, perché tutti gli articoli sono abbastanza importanti. Non so, Titolo II, assimilazione di rifiuti non pericolosi, criteri qualitativi, criteri quantitativi, procedure di accertamento, forme di raccolta dedicate, organizzazione del servizio di raccolta, ambito di applicazione area di espletamento, fruizione, modalità, conferimenti, divieti, collocazione dei contenitori, conferimento nelle frazioni, centri di raccolta. Cioè, c’è tutto, come è la normativa in questo campo, un dettaglio di tutte le varie situazioni che è veramente imponente.

Noi ci siamo ispirati a un Regolamento standard che ha fatto l’ATERSIR, che è l’ex Provincia, che dovrebbe andare bene e l’abbiamo confrontato con quelle che sono le nostre esigenze. Poi l’abbiamo confrontato anche con i tecnici di Geovest, che sono quelli a cui l’ATERSIR ha assegnato il servizio, perché ricordo che il servizio non viene più assegnato dai Comuni ma direttamente dall’ATERSIR ai gestori. Ovviamente, i tecnici sono al corrente di tutte le normative, anche quelle più aggiornate.

Per cui, ci siamo confrontati diverse volte e abbiamo avuto diverse sedute di lavoro, alla fine, per quanto tutti i regolamenti possono essere perfettibili e in qualunque regolamento ci possono essere delle dimenticanze, mi sembra di poter dire che abbiamo fatto un buon lavoro, cioè mi sembra di poter dire che è venuto un buon Regolamento. Dico abbiamo perché l’abbiamo fatto insieme ai tecnici e insieme all’Assessore Ferrarini, che si occupa di agricoltura e che, quindi, con me è venuta a tutti questi incontri preparatori.

Il Regolamento, alla fine, prevede anche tutta una serie di disposizioni sanzionatorie, prevede la possibilità di essere emendato e che alcuni articoli vengano sostituiti e abrogati, quindi teoricamente è un Regolamento che, se viene prestato un minimo di attenzione quando la normativa cambia, può essere tenuto aggiornato in tempo reale. Ha tutti gli strumenti per essere sempre valido ed efficace.

Naturalmente non esiste Regolamento se poi non c’è la possibilità di applicarlo. Noi

lo stiamo verificando in questi giorni sulla nostra pelle, nel senso che tutti i nostri vicini sono già passati alla raccolta porta a porta e, quindi, i nostri cassonetti sono oggetto di aggressioni selvagge, nel senso che il gestore ci ha fatto questo tipo di previsione: aprile 2016-aprile 2017 abbiamo un aumento del 40 per cento dei rifiuti indifferenziati in presenza di una raccolta differenziata che rimane costante. Questo cosa significa? Che non c'è un peggioramento delle abitudini dei finalesi, ma c'è della gente che porta i suoi rifiuti da fuori comune. Questo in proiezione ci ha detto il gestore che a fine anno comporterà un aumento di diverse decine di migliaia di euro del PEF dell'anno prossimo, che si ripercuoteranno sulle nostre bollette, perché i rifiuti vengono pagati a peso, quelli che vanno negli inceneritori, il rifiuto indifferenziato, quindi quelli di San Felice, Cento o Bondeno che portano i rifiuti da noi lo paghiamo noi. Sembra una cosa banale, ma è una cosa vera, reale, che succede tutti i giorni. Da quando io ho fatto un po' di pubblicità a questa notizia, che è stata riportata dai giornali ed è stata riportata anche dai siti *web*, io ricevo giornalmente, ma giornalmente, segnalazioni di persone che mi dicono "ho visto uno che ha fatto così", "ho visto un altro che ha fatto così". Naturalmente i bidoni, i contenitori che sono più vittime di queste aggressioni sono quelli sulle grandi vie di comunicazione, sono quelli in via Monte Bianco, sono quelli lungo le provinciali, sono quelli davanti al cimitero di Finale Emilia, dove ci sono tre batterie. La gente passa, si ferma e dalle macchine scarica. Abbiamo circa 180 bidoni, non abbiamo 180 guardiani, né possiamo pensare di mettere qualcuno ventiquattr'ore su ventiquattro a vigilare.

Il problema si risolverà quando finalmente nei primi mesi del 2018 avvieremo anche noi la raccolta porta a porta e tireremo via i bidoni. In questo momento abbiamo fatto un sopralluogo con i tecnici di Geovest e stiamo cercando di porre dei rimedi provvisori spostando i bidoni dalle zone più pericolose. Ma ci sono delle zone dove non si può fare niente, per esempio Casumaro. Casumaro è diviso in due, metà è sotto Finale, anzi tre quarti sotto Cento e un quarto sotto Finale. Sotto Cento non ci sono più i bidoni perché loro hanno già la raccolta porta a porta, ci sono solo i bidoni di Finale, per cui i cittadini di Casumaro portano tutto nei nostri bidoni. E dovunque noi li mettiamo non c'è niente da fare, perché se il bidone è lì la portano lì, se è là, la portano là. Qui il problema si risolverà quando tireremo via i bidoni del tutto.

Quindi, quest'altro anno molto probabilmente ci saranno degli ulteriori aumenti della tariffa dei rifiuti, dovuti a questo particolare fatto, che noi cerchiamo di contenere nel miglior modo che riusciamo, ma che è difficilmente contenibile del tutto. Dico questo a margine dell'approvazione del Regolamento per dire che i regolamenti è giusto che siano belli e che siano strutturati nel miglior modo possibile, nel modo più stringente, attuale e a norma di legge, ma quello che fa il 90 per cento è il controllo, è il controllo sulla loro applicazione, perché se noi facciamo il Regolamento e poi la gente butta nel bidone la roba mescolata o a caso diventa poi difficile qualunque tipo di applicazione".

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

"Ha finito?".

ASSESSORE BORGATTI:

"Finito".

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

"Grazie, Assessore.

Volevo aggiungere, perché prima mi sono dimenticato, però lo posso fare sempre adesso, che su questo oggetto si potrebbero "accorpate" due oggetti. Il primo è

un'interrogazione, che è l'oggetto n. 17, presentata dai Gruppi consiliari Partito Democratico e Lista civica Elena Terzi Sindaco, ad oggetto "Fenomeno di abbandono rifiuti in prossimità dei cassonetti, con conseguenti problemi igienici ed ambientali", che quindi si potrebbe assimilare a questo. Poi l'interrogazione può essere fatta tranquillamente. L'altro è un pochino più lontano, però adesso vediamo se per caso poi l'Assessore Borgatti ha intenzione di rispondere, perché appunto ha accennato a Geovest e al PEF. È un'interrogazione, che viene avanti da non so quanto tempo, presentata dal Movimento 5 Stelle, che riguarda la mancata concertazione con Geovest in merito alla definizione del PEF 2017 e i costi di raccolta e smaltimento rifiuti. Quindi, tra quello, quell'altro e questo qui praticamente sicuramente è un blocco unico. Cioè, andremo a ripeterci tre volte, dal mio punto di vista. Quindi, se l'Assessore Borgatti è d'accordo, nel dibattito chiudiamo le interrogazioni, così poi l'Assessore può replicare tranquillamente sia alle interrogazioni che nel merito del Regolamento. Se sono d'accordo i Capigruppo, possiamo farlo. Del resto, l'argomento è quello. Poi se, invece, uno lo vuole separato, lo teniamo separato e ci andremo a ripetere.

Prego, consigliere Ratti".

CONSIGLIERE RATTI:

"Io parlo per quello che riguarda l'interrogazione presentata dai nostri Gruppi.

Personalmente mi ha anticipato, nel senso che quello che riguarda questo Regolamento era anche oggetto di un'interrogazione e personalmente non ho problemi a discuterne anche in questa fase. Poi magari se vogliamo prima votare il Regolamento e poi eventualmente approfondire la questione non so cosa ne pensano gli altri. Per quello che mi riguarda, possiamo parlarne anche insieme.

Quello che ha appena finito di dire l'Assessore Borgatti credo che sostanzialmente potrebbe essere la risposta al quesito che avevo posto. Mi chiedo solo se sia così impossibile non anticipare il tema della raccolta porta a porta in maniera integrale. Quindi, abbiamo questa situazione, in qualche modo l'abbiamo letta, capita, prendo atto di quelle che sono le spiegazioni date dall'Assessore, se il problema sono i cassonetti rimasti solo sul nostro territorio, circondati da territori liberi da cassonetto, se non sia possibile anticipare il percorso che è già avviato, perché ovviamente questo toglierebbe il problema o, perlomeno, potremmo valutarne gli effetti. Quindi, capire perché non si può anticipare il fatto di togliere tutti i cassonetti.

Per quello che riguarda il Regolamento, invece, l'invito che voglio fare alla Giunta è quello di affiancare a questo Regolamento delle iniziative, delle serate conoscitive aperte alla cittadinanza. Cioè, noi questa sera votiamo il Regolamento, e sicuramente ha ragione Borgatti: se dovessimo leggerlo tutto e spiegarlo tutto ci vorrebbero delle serate *ad hoc*. Quindi, l'auspicio è quello che, a seguito dell'approvazione di questo Regolamento, vengano fatte delle serate di promozione, perché d'accordo cambiare i sistemi, d'accordo essere attenti sui controlli, ma senza un'adeguata formazione, senza un'adeguata informazione ed educazione anche probabilmente non ci sono regolamenti e controlli che tengano. Serate a tema. E abbiamo sentito che su questo tema la cittadinanza è molto attenta, potrebbe sicuramente aiutare tutti a gestire una questione che ci riguarda e fa parte del decoro e della dignità di un comune.

Quindi, l'invito è quello di non fermarsi all'approvazione di un Regolamento, ad aspettare che maturino i tempi per passare a una raccolta porta a porta integrale, ma di anticipare e di attivarsi con degli incontri per spiegare alla cittadinanza, nelle scuole, a tutto tondo, come funziona il nuovo sistema".

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

“Grazie, consigliere Ratti.

Quindi, faccio rispondere subito l'Assessore sull'interrogazione e nel merito”.

ASSESSORE BORGATTI:

“Solo perché ce l'ho in mente, dopo... Allora, per quanto riguarda il discorso di anticipare, purtroppo non è possibile per due ragioni che combaciano. Una è che il nostro gestore è un piccolo gestore, che ha una struttura piccola, quindi programma il passaggio porta a porta. Quest'anno c'è Ravarino. A noi ci ha messo dopo Ravarino, per cui finché non ha finito Ravarino a noi non ci prende in considerazione. Questo perché hanno una piccola struttura, per cui se si dedicano a Ravarino, quelli che si dedicano a questo lavoro sono un certo gruppo di persone, non sono in grado di fare due comuni insieme.

Ma l'altra ragione, che è ancora più importante dal loro punto di vista, è che nel PEF dell'anno 2017 non c'è, perché il passaggio porta a porta comporterà dei costi, che verranno caricati sul PEF 2018. Per cui, a fine 2017, cioè dall'autunno fino a Natale, cominceremo una campagna informativa, che si tramuterà in azioni concrete sul territorio solo nei primi mesi del 2018, perché noi cominceremo a pagare il costo del passaggio porta a porta, che vuol poi dire i bidoni e tutte le cose nuove che verranno consegnate alle famiglie, i bidoncini con il codice a barre, eccetera, eccetera, eccetera, a partire dal 2018. Se avessimo voluto, avendo la possibilità teorica di farlo già da quest'anno, avremmo dovuto prevederlo nel PEF di quest'anno, cosa che comunque era rischiosissima e non possibile perché il gestore ci aveva detto che loro non erano in grado di farlo. Quindi, abbiamo preferito partire quest'anno con la campagna informativa.

Quello che ha detto Andrea Ratti io lo condivido, perché quello che fa il 90 per cento è l'informazione e la convinzione delle persone che sono informate di dover agire in un determinato modo. Noi, quando partirà la campagna informativa sull'esperienza Geovest, perché loro ovviamente il fatto che noi arriviamo ultimi, arriviamo ultimi ma godiamo dell'esperienza degli altri dieci Comuni. Loro hanno già fatto dieci campagne informative, hanno fatto dieci prove sperimentali, per cui ogni campagna loro mettono a punto la situazione, e quando arriveranno da noi comunque da loro verranno assunti con degli incarichi provvisori quindici *tutor* che faranno famiglia per famiglia. Tutte le famiglie finalesi avranno un tutore che andrà nelle loro case e gli spiegherà come si fa la raccolta con il sistema porta a porta, i giorni, i bidoni, come sono organizzati e come sono calendarizzati. Verrà distribuito a tutte le famiglie tutto quello che serve per fare la raccolta porta a porta e, quindi, si farà una campagna informativa a tappeto.

Parallelamente è nostra intenzione, attraverso un funzionario che è stato destinato all'Ufficio Ambiente, riaprire, che è chiusa dai tempi del terremoto, il CEA – Centro di educazione ambientale - che era rivolto alle scuole dei bambini più piccoli, perché alle scuole primarie ovviamente l'informazione crea un tipo di sensibilità che poi in futuro ci fa sperare di avere dei cittadini migliori, già più orientati a fare un'attività di tipo ecologico, adesso uso questo termine magari improprio. Quindi, cercheremo di riorganizzare il CEA. Io ho partecipato a delle campagne di informazione ambientale e ho visto, con mio grande stupore, l'interesse dei ragazzi. In queste campagne si dicono delle cose... Faccio un esempio solo, per non tediare, il più banale: la funzionaria di Geovest che è addetta a questo tipo di informazione diceva che non si dovrebbe più comprare l'affettato a etti; si dovrebbe in ogni famiglia comprare il pezzo di affettato che si vuole, perché un etto di affettato produce rifiuti, perché c'è la carta, il cellofanino, tutta roba che poi deve essere smaltita. Se ti compri un prosciutto e poi te lo affetti in casa già risparmi un sacco di rifiuti. Qui ovviamente siamo agli estremi. Non è che possiamo pensare di cambiare le abitudini

soprattutto degli anziani. Però, è utile a dire che l'informazione va sia nel miglior trattamento dei rifiuti, ma anche nel produrne di meno. È una sensibilità di tipo moderno sempre a tutela e a salvaguardia dell'ambiente.

Purtroppo, ripeto, quest'anno non sarà possibile avviare già la raccolta levando i bidoni. Cominceremo nel 2018. Quest'anno cominceremo la campagna informativa in autunno sulle attività commerciali, industriali e artigianali, cioè non le utenze domestiche, che invece riceveranno la visita dei *tutor* all'inizio dell'anno 2018, per essere nelle nostre previsioni a regime di perfetto funzionamento tra febbraio e marzo del 2018, con tutti i "se" del caso, perché bisognerà vedere come la popolazione reagirà a queste innovazioni, dato che ci sono sempre dei limiti".

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

"Grazie, Assessore Borgatti.
Consigliere Meletti, prego".

CONSIGLIERE MELETTI:

"Grazie. Buonasera a tutti.

Io voterò questo nuovo Regolamento, perché credo che siamo all'interno di una macchina regionale in cui, arrivati a questo punto, bisogna andare avanti in questo modo, perlomeno per fare un esperimento e vedere cosa succede. Però, devo assolutamente confermare la mia assoluta criticità, invece, perché io non sono convinto che questo sia il sistema, sono convinto che sia un sistema che sarà troppo costoso. Quindi, non è che sono contrario all'innovazione e alla sperimentazione, però sono convinto che ci sia qualcosa che non va.

Tanto per cominciare, se è vero che qui a Finale c'è il 40, ma c'è anche il 35, il 50, non ha importanza, ma è moltissimo, una quota di rifiuti che vengono portati dai comuni limitrofi, questo mi fa fare alcune considerazioni. Uno: come finalese, vuol dire che pagherò molti più soldi che non dovrei pagare, e questo mi dispiace. Ma non è tutto qui. Vuol dire che evidentemente nei comuni limitrofi c'è una quantità non indifferente di persone, che suppongo sia già stata tutorata, che non è soddisfatta. Forse è gente che non vuole essere tutorata, forse sono dei cavalli pazzi, non lo so, ma vuol dire che c'è un disagio fortissimo. Allora, o sono i *tutor* che non hanno fatto bene il loro lavoro, oppure vuol dire che il sistema non piace a molta gente. E bisogna ringraziare questa gente che, invece di buttare quello per strada o chissà dove vengono addirittura a Finale o, comunque, in zone finalesi a buttarlo nei cassonetti. Quindi, vuol dire che non sono degli incivili totali. Anzi, vuol dire che non vogliono abbandonare i rifiuti. Io credo che questo tipo di disagio che evidentemente tanta gente manifesta andrebbe, invece, recepito e ascoltato e che il sistema da adottare, oltre a essere il più economico possibile per l'ambiente ma anche per le tasche dei cittadini, dovrebbe soddisfare il più possibile le esigenze dei cittadini.

Io, quindi, sono convinto che bisognerebbe lavorare, ma non Finale Emilia evidentemente, perché da sola non può fare nulla. Bisogna che il sistema sia un altro. Io ne sono assolutamente convinto.

Grazie".

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

"Grazie, consigliere Meletti.
Consigliere Salino, prego".

CONSIGLIERE SALINO:

“Grazie.

In merito al Regolamento non ho nulla da eccepire, anche perché ne abbiamo parlato in Commissione, è un Regolamento molto tecnico. L'importante sarebbe applicarlo un po' come gli altri Regolamenti che abbiamo approvato anche con i voti dei consiglieri di opposizione.

La cosa che mi lascia, come cittadino oltre che come consigliere, perplesso è un po' quello che è avvenuto dopo, cioè questo aumento della tariffa che avremo l'anno successivo. Cioè, noi praticamente abbiamo constatato una situazione in cui c'è un abbandono massiccio di rifiuti perché siamo l'unico Comune del circondario, diciamo così, a non aver avviato la raccolta porta a porta e ad avere ancora i cassonetti. La strada che l'Amministrazione intende intraprendere per almeno mitigare l'aumento della tariffa per il prossimo anno è quella di aspettare e farsi chiamare dai cittadini? Io penso che qualcos'altro si potrebbe mettere in campo.

Vorrei chiedere, per esempio, all'Assessore intanto di quantificare, in maniera tale che anche i cittadini ne vengano a conoscenza più o meno, l'aumento dei costi del prossimo anno sia per questo aumento di rifiuti che ci sarà in questi mesi, ma anche per l'inizio del porta a porta, perché entrambi costituiscono voci di maggiorazione delle tariffe. Ricordo anche che i cittadini stanno subendo ormai regolarmente un aumento della tariffa dei rifiuti da qualche anno in qua. Quindi, vorrei intanto chiedere questo: a quanto ammonta ipoteticamente, più o meno naturalmente, ma su quale *range*, l'aumento della tariffa dei rifiuti per il prossimo anno? In più, da giugno fino a febbraio-marzo 2018 quali sono le azioni possibili da mettere in campo? Cioè, continuiamo ad aspettare che i cittadini ci chiamino? Oppure, possiamo fare delle convenzioni, per esempio con le guardie ecologiche o qualche altro ente che si occupa di monitoraggio, oppure andare a concertare meglio con GEOVEST?

È un'idea, siete voi al Governo, però a me sembra un po' assurdo dire: «Va bene dal prossimo anno ci saranno questi aumenti perché arrivano più rifiuti che, tra l'altro, noi non produciamo e perché poi verrà avviato il porta a porta». Anche perché questo veicola un messaggio del tipo che il porta a porta sia dannoso perché è più dispendioso da parte dei cittadini, cosa che non è assolutamente vera perché se fatto a regime e fatto bene il porta a porta poi sul lungo periodo oltre che a migliorare l'ambiente circostante che potrebbe essere il principio cardine che guida lo smaltimento dei rifiuti, c'è poi un ritorno anche per le famiglie virtuose.

Quindi vorrei capire che cosa ha intenzione di fare l'Amministrazione su questo punto ad andare a febbraio, marzo del 2018”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

“Grazie, consigliere Salino. Un attimo, Assessore, perché altrimenti... Facciamo intervenire almeno dopo una risposta unica perché se è così non finiamo più.”

(Intervento fuori microfono non udibile)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

“No va bene, Salino, ha continuato già l'Assessore così prende più richieste almeno così in un giro solo riesce a farle tutte. Prego, consigliere Terzi”.

CONSIGLIERE TERZI:

“Sì, dunque, riprendo un attimo alcuni appunti che avevo preso nell'incontro che noi

abbiamo avuto a febbraio con la GEOVEST dove tutti, maggioranza e minoranza, su questo eravamo perfettamente tutti d'accordo. Abbiamo lamentato che comunque la GEOVEST negli ultimi quattro anni ha avuto un aumento prima del 10 per cento, poi del 14 per cento, poi ancora adesso del 12, 13 per cento, quindi in tre o quattro anni ha già dato a noi cittadini un aumento del 40 per cento che loro ci hanno giustificato dicendo di avere dei costi di servizi, dei costi di smaltimento, dei costi o dei guadagni relativi alla parte finanziaria che sono risultati — io non sono un'esperta di questo settore ma per tutti noi consiglieri — estremamente difficili da capire perché il piano che ci hanno presentato è molto opaco e molto difficile anche da capire nei numeri. Ci sono, infatti, dei numeri che cambiano, non si capisce bene da dove saltino fuori certe cifre.

Tuttavia evidenziando la questione che ci potevano essere, nel passaggio alla raccolta puntuale della differenziata, degli aumenti, in quella sede loro dissero che attualmente per gli abbandoni il Comune di Finale spendeva 16.800 euro e che nei primi mesi di questo passaggio ci sarebbe stato un aumento, ma non un aumento così vertiginoso. Si sarebbe arrivati, cioè, sui 20.000 euro per poi tornare a scendere, cosa un po' fisiologica ma che poi tende a rientrare, cosa che invece forse attualmente questi abbandoni di adesso loro non li avevano prospettati o non li avevano presi in considerazione.

Quindi, in effetti sapere che aumento c'è stato in questo ambito è interessante.

L'altra cosa che volevo segnalare è se GEOVEST abbia intenzione di cambiare qualcosa perché noi, appunto, l'incontro l'abbiamo fatto a febbraio però nel frattempo il 20 di aprile è uscito un decreto in Gazzetta che prevede che si arrivi già all'identificazione della persona che conferisce puntualmente diversi tipi di rifiuti e che quindi in un qualche modo paga secondo quanto produce effettivamente di rifiuto, che è il messaggio che deve passare perché altrimenti noi ormai siamo nella condizione che chi la fa fatta bene paga e chi la fa fatta male quasi non paga, il che ricade bene sulle persone che si stanno impegnando a fare la differenziata.

Quindi il principio che il nuovo decreto sottolinea è che noi dobbiamo in tutti i modi incentivare i cittadini che fanno la loro parte premiandoli, ovviamente, con degli sgravi dal punto di vista delle tariffe”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

“Grazie, consigliere Terzi. Stefano, così dopo abbiamo l'intervento dell'Assessore. Prego.”

CONSIGLIERE LUGLI:

“Sì, la discussione si è allargata ben oltre il regolamento che credo vada bene. Recepiamo uno schema che ci è proposto da ATERSIR per cui va bene.

Ecco, solo una considerazione in generale. Io credo che noi non facciamo un buon servizio ai cittadini nella comunicazione se l'Amministrazione dice che la TARI comunque aumenta perché da fuori ci portano i rifiuti e perché il porta a porta aumenta il costo.

Abbiamo visto in Commissione, a suo tempo e in Consiglio, che il PEF è uno strumento complesso ma che presenta, almeno secondo me, diversi margini di miglioramento per cui il problema dei costi è prevalentemente un tema di organizzazione del servizio e di un PEF che attualmente è tarato prevalentemente sulle necessità dell'azienda piuttosto che sulla necessità dei cittadini e dell'Amministrazione. Io credo invece che - anche con una campagna di comunicazione fatta dall'Amministrazione - abituare i cittadini a comportamenti virtuosi sia un elemento importante che nel medio-lungo periodo riduce il costo dello smaltimento oltre ad essere un elemento di valore in sé,

quello di un corretto smaltimento dei rifiuti.

Su questo punto io insisterei molto. Secondo me l'Amministrazione, con iniziative sue fatte magari in collaborazione con GEOVEST ma anche con poche risorse, può fare campagne efficaci e preventive per abituare i cittadini ad un cambiamento che sarà comunque molto significativo, rilevante e pesante sulle abitudini per cui non avere cassonetti sarà un impatto secondo me non indifferente.

Tuttavia io vi sprono, vi suggerisco di fare in questo modo perché se uniamo il disagio dell'eliminazione dei cassonetti all'aumento delle tariffe, al fatto che è colpa degli altri che ci portano i rifiuti ce ne viene fuori una gamba. In questo modo la cattiva volontà dei cittadini accresce e poi non ne usciamo. A parte che, l'ho detto anche in Commissione, io non mi spiego davvero il perché ci siano tanti abbandoni che secondo me non sono solamente da fuori.

Anche nelle zone interne si vedono rifiuti abbandonati con i cassonetti vuoti, peraltro, per cui è scattato qualcosa nella comunità per cui c'è un senso quasi di vendetta — non so come dire — del tutto auto-dannoso. È scattato qualcosa che va, secondo me, da parte dell'Amministrazione recuperato con un dialogo positivo nei confronti dei cittadini perché davvero si notano ovunque abbandoni anche nelle zone interne e non solo da chi viene nelle vie principali di comunicazione.”

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

“Grazie, Stefano. Andrea Pavani”

CONSIGLIERE PAVANI:

“La mia considerazione parte da quello che diceva l'Assessore Borgatti. Io sono un po' preoccupato perché ci parla di ritorno di esperienza da parte della GEOVEST, del nostro gestore dei rifiuti. Noi siamo gli ultimi che faremo il porta a porta, dovremmo aver maturato tutta una serie di esperienze dai paesi limitrofi che prima di noi hanno fatto questa cosa e poi cadiamo sulla buccia di banana di dire che non ce lo aspettavamo che quelli di fianco a noi ci portassero poi dei rifiuti.

A me sembra che questa sia una incompetenza.

Sentire delle imprese che devono gestire dei servizi che hanno maturato esperienze con dei piani di incremento del servizio nei vari Comuni che cadono dalle nuvole perché, di fatto, ogni anno ci presentano il conto e per cui c'è — ricordava bene il consigliere Terzi — un 14 per cento un anno, un 12 l'altro, io vi suggerisco come Amministrazione di farvi fare un piano industriale a tre, quattro, cinque anni per sapere dove andiamo a sbattere il naso. Qui, infatti, il problema è che ogni anno arriva un aumento e tutte le volte è riportata una voce, una volta parliamo dell'abbandono, poi ci sono le famose due unità all'interno dei centri di raccolta invece che una. Qui, cioè, è tutta una sorpresa.

Ora anche un'Amministrazione come la vostra e gli Assessori, che ci stanno mettendo la faccia davanti ai cittadini — lo dico soprattutto per Garutti, in questo momento sto tenendo la parte dell'Amministrazione — con delle tariffe che anno per anno, questo è stato il primo scoglio che avete superato quest'anno, il primo incremento, a questo punto ce ne saranno altri tre, forse quattro per cui mi chiedo se non pensate di chiedere alla GEOVEST un piano pluriennale per sapere esattamente come si intendano muovere queste persone che dovrebbero avere questa 'tanta esperienza'. A forza di esperienza qui, infatti, ci portano sul baratro tutti noi.

A me non sembra che siano così esperti. Probabilmente ci sono dei problemi come ricordava il consigliere Meletti, probabilmente anche attorno a noi ci sono dei problemi, forse è una convenienza da parte del cittadino che è molto pigro nel scegliere una cosa

per non fare quella fatica che, ovviamente, un porta a porta richiede, però guardiamoci intorno anche con altri gestori. Io ho un'attività produttiva a Bondeno, mi sembra di capire che CMV non vada così male a Bondeno.

Ora, lo decide ATERSIR come spartire il territorio, benissimo, penso che una vostra voce autorevole che vada là a parlare dicendo che questo gestore non sta facendo gli interessi dei miei cittadini possa mettere sul piatto una volontà.

Poi che si possa perseguire o meno sarà tutto da vedere però che possa mettere lì un elemento in più di discussione perché accettare che tutti gli anni ci sia un aumento senza sapere esattamente dove si arriva, qual è cioè il tetto, penso che nelle nostre case noi non lo faremo mai. Noi, cioè non andremo mai a prendere un servizio di nostra spontanea volontà senza sapere quando quel servizio lì raggiunge un certo livello economico. Saremmo dei pazzi scatenati a casa nostra.

Con l'Amministrazione invece lo accettiamo in maniera tranquilla e questo, secondo me, non si può fare. Voi dovete fare di tutto per evitarlo”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

“Grazie, consigliere Pavani. Assessore Borgatti, se vuole fare una replica, cinque minuti.”

ASSESSORE BORGATTI:

“Solo cinque minuti...”

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

“Cinque minuti. È già stato concesso anche troppo su questo quindi...lo ho fatto l'apertura però bisogna anche essere più...”.

ASSESSORE BORGATTI:

“Cercherò di essere il più breve possibile”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

“Certo, altrimenti qui facciamo... qui non...”

ASSESSORE BORGATTI:

“I consiglieri hanno...”

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

“E no, ahimè, ho già dato troppa...”

ASSESSORE BORGATTI:

“O li rimandiamo ad un'altra discussione generale su questo tipo di problema. In generale cercherò di essere più veloce possibile.

Comincio dalla fine, sul discorso dei gestori, dalle perplessità che ha sollevato il consigliere Pavani.

Innanzitutto mi fa molto piacere che su queste cose ci sia tutta questa attenzione perché uno dei nostri obiettivi è quello di essere un'Amministrazione trasparente come quel vetro: quello che facciamo dentro si vede fuori. Quindi se voi avete delle domande, venite pure, chiedete, non c'è nessun segreto.

Per quanto riguarda i gestori io ho partecipato insieme a Beatrice — è qui e può testimoniare quello che sto dicendo — all'Assemblea che si è tenuta nella sede dell'ex

provincia di Modena di tutti i Comuni. Allora, i gestori che ATERSIR ha assegnato alla raccolta dei rifiuti nella provincia di Modena sono tre, ossia AIMAG e limitatamente ad appena due Comuni GEOVEST. In più c'è il Comune di Montese che avendo avuto una deroga straordinaria essendo sulla punta della montagna, isolato, gestisce ancora i rifiuti come si faceva una volta in perfetta autonomia, municipalizzati. Se li gestisce, cioè, come Comune. Gli è stata data questa deroga perché è un piccolo Comune della montagna. Non so dove, con chi siano...

Dunque, noi abbiamo constatato di persona. Questo per dire che il malcontento nei riguardi dei gestori è generalizzato. Per la prima volta io credo nella storia, io davvo per scontato — oggi c'è un panorama delle Amministrazioni comunali un po' più variegato rispetto al passato perché nel passato erano tutte di sinistra, oggi anche in una provincia rossa come quella di Modena ce ne sono già molte non di sinistra o di Liste Civiche o di Liste di Centrodestra o di altro tipo — che le Amministrazioni rette da Giunte non di sinistra votassero contro o si astenessero dal voto che era chiesto in quell'Assemblea. Abbiamo avuto la sorpresa di constatare che hanno votato contro anche le amministrazioni di sinistra al programma fatto dall'ATERSIR che è regionale della Regione di sinistra e con interventi di fuoco contro i loro gestori.

La politica, infatti, degli aumenti rispetto ai PEF riguarda tutti i Comuni e altri Comuni hanno avuto aumenti ben più grandi dei nostri.

Se voi andate a Bondeno e a Mirandola pagano tariffe superiori alle nostre perché la politica degli aumenti riguarda tutti i gestori. I gestori fanno il PEF e il Comune paga.

Noi abbiamo una piccola società e abbiamo voluto fare una piccola società scelta e condivisa da tutti all'epoca in cui venne fatta, proprio per averla sotto controllo diretto.

Noi non siamo in HERA dove sei un pulviscolo e non hai nessuna possibilità di intervento perché non ti ascolta nessuno. HERA è una multinazionale. Il Comune che è in HERA rappresenta lo 0,00 00 mentre il Comune che è in GEOVEST siamo in 11 e quindi noi chiamiamo i tecnici GEOVEST, andiamo lì, facciamo delle riunioni, chiediamo spiegazioni. Poi i conti sono conti. GEOVEST è una società che non ha capacità di fare investimenti perché ha nello scopo sociale la gestione delle spese da dividere per tutti senza fare utili e senza che rimanga niente. Questo è lo scopo sociale di GEOVEST. Loro lavorano per i Comuni, sono di proprietà dei Comuni e lavorano a guadagno zero teorico, tant'è che sono venuti in tutti i Comuni — hanno fatto il giro e sono già venuti anche a Finale — perché adesso hanno necessità di fare degli investimenti strutturali in quanto hanno delle attrezzature che sono invecchiate e hanno detto ai Comuni che gli occorrono 2.000.000 di euro. O gli 11 soci li tirano fuori loro o altrimenti dobbiamo prendere un altro socio perché noi non abbiamo una lira e per andare avanti al passo dei tempi dobbiamo investire 2.000.000 di euro.

Quindi o gli 11 comuni, quota parte per il numero degli abitanti e via dicendo, li tirano fuori loro o altrimenti noi non siamo più in grado di garantire un servizio efficiente perché abbiamo delle robe vecchie e non ci rimane niente. I PEF, infatti, vengono fatti con il discorso per cui quello che viene speso viene diviso e quello si deve pagare. Questo è il principio. Non hanno nemmeno margini per investimenti.

Non è che io debba difendere GEOVEST. Voglio solo dire che la lamentela è generale. Io sono uno dei cittadini che, al pari di tutti gli altri, si lamentano, che trova incredibile questo aumento delle bollette ma tuttavia è un discorso che non dipende da noi. È un discorso oggettivo. Loro presentano i conti e i conti son quelli lì.

Rispetto a quei piccoli problemi, piccoli per modo di dire, che voi avete segnalato, per tutti c'è una piccola risposta. Mi riferisco a quello che ha detto Carlo Meletti.

L'obiezione che lui ha fatto è sensata ma in realtà non è così del tutto. Gli abbandoni

che vengono fatti nei nostri cassonetti c'è anche il cittadino che si è dimenticato che il giovedì mattina doveva mettere fuori la sportina blu e gli è passato il giovedì, ha la sportina dei rifiuti, non sa dove metterla e dice "aspetta che intanto che vado passo da Massa e la butto nel cassonetto, perché altrimenti mi rimane in casa fino all'altro giovedì".

Ma è il minimo. La verità è che la maggior parte sono dei grandi utilizzatori che approfittano dei nostri cassonetti per non pagare. GEOVEST, infatti, trova regolarmente abbandoni di prodotti di commercio ortaggi e quindi tonnellate di cassette e scatole. Chi ha un'attività che produce rifiuti e che dovrebbe scaricare per conto suo, viene lì, la butta lì tanto chi se ne importa.

È solo che per un'attività di controllo e di repressione come facciamo? Chiamiamo cinque o sei vigili urbani che sono impegnati a far di tutto e mettiamo la guardia armata al cassonetto?

Gli abbandoni sono dovuti prevalentemente nei quantitativi, non a cittadini indisciplinati di altri Comuni, ma a grandi utilizzatori di altri Comuni che approfittano dei nostri bidoni per scaricare la roba. Infatti, un'altra novità del decreto che entrerà in vigore dal 2018 è questa, ossia che in merito a GEOVEST per legge i rifiuti che vengono prodotti extra domestici ognuno se li dovrà scaricare per conto proprio.

Le ditte superiori a 300 metri quadrati dovranno arrangiarsi per conto proprio con le ditte che sono sul mercato e quindi noi ne trarremo un vantaggio indiretto perché nel nostro PEF non avremo più quei rifiuti. Se fino ad ora veniva la ditta GEOVEST a ritirarti i rifiuti, GEOVEST non viene più.

Ti devi arrangiare, fai un contratto con una delle tante ditte di smaltimento rifiuti, la paghi e poi noi nel nostro PEF non ci sarà più quella quota.

Ovviamente questo è un decreto fatto dalla Regione. Sono andato a una riunione l'altra mattina. È una cosa recentissima. Ci hanno chiamato tutti in GEOVEST per dirci questa novità.

Ci hanno detto che è ancora suscettibile di modifiche perché, come tutte le cose in Italia, può darsi che questa cosa scateni delle rivoluzioni e quindi che facciano marcia indietro ma se le cose restano così, così sarà. Ciò nel 2018, il 2017 ovviamente rimane così com'è.

Io sono un convinto assertore della raccolta porta a porta e non ho nessuna intenzione di scoraggiarla ma ho detto qui davanti ad un Consiglio, non un progetto di comunicazione al pubblico, che ovviamente l'introduzione di un rapporto porta a porta comporta degli investimenti. Cosa dobbiamo dire? Che porta dei vantaggi senza spendere niente?

I *tutor* che sono 15 persone che per tre mesi lavoreranno dovranno essere pagati. Tutti i cassonettini con il codice a barre che verranno consegnati alle famiglie, uno per famiglia, quindi migliaia, 7000 scatoline dovranno essere pagate. Chi le paga? Il Regolamento di GEOVEST prevede che tutte queste spese di investimento per l'introduzione della raccolta porta a porta sono diluite in un piano di ammortamento triennale.

Per cui noi l'investimento di introduzione del porta a porta l'avremmo diluito nei tre anni e in tre PEF. Ciò vuol dire che se ci costerà 100.000 euro — adesso faccio per dire una cifra che magari non è neanche quella — avremo 30.000 euro un anno, 30.000 l'altro anno, 30.000 euro l'altro anno ancora che probabilmente saranno quelli degli anni successivi mitigati se avremo dei vantaggi. Ovviamente, infatti, gli utili che si ricavano dalla vendita degli oggetti vendibili che si trovano dalla raccolta differenziata — ne sono rimasti pochi, metalli alluminio, queste cose — verranno per Statuto di GEOVEST ricaricati direttamente senza oneri nei bilanci dei comuni, scontati dai nostri PEF.

Per cui se passare da una raccolta differenziata del 57 per cento come la nostra all'80 per cento — questa è la previsione di un Comune nemmeno troppo virtuoso, calcolate che Nonantola è già quasi al 90 per cento — noi avremo un beneficio anche in questo senso. Aumenterà la raccolta differenziata, aumenteranno i redditi, scaleremo.

Per quanto riguarda la tariffa puntuale anche qui si stanno generando delle confusioni”.

(Intervento fuori microfono non udibile)

ASSESSORE BORGATTI:

“Ho quasi finito, chiedo scusa”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

“Dieci minuti...”.

ASSESSORE BORGATTI:

“Dico solo questa cosa della tariffa puntuale perché anche qui si stanno generando delle confusioni.

La tariffa puntuale in GEOVEST verrà applicata in questo modo. Il codice a barre identificherà il cittadino che scarica, il cittadino avrà a disposizione un numero x di scarichi, se supera quel numero e con quel numero paga un abbonamento che sarà la bolletta annuale. Ipotesi 100 euro, 5 scarichi — dico dei numeri a caso —. Se uno ne fa 6 il sesto in più lo paga con una bolletta supplementare.

Questa sarà la tariffa puntuale perché non c'è nessuno che è in grado di pesare i rifiuti e dire: «Due etti e mezzo a 10 lire all'etto». Non c'è nessuno.

Quindi fanno una tariffa puntuale in questo modo: dicono cinque scarichi, se ne fai sei paghi il sesto, ecco. Questa è la tariffa puntuale.

Poi teoricamente ci dovrebbe essere anche un controllo di merito. Uno, cioè, che apre il bidone dove c'è il tuo *microchip* e controlla i rifiuti che tu ci hai messo.

Se tu nell'indifferenziato metti della roba che non devi metterci dovresti pagare una multa. Immaginate questi operatori che alla mattina vengono a vuotare i bidoni, che sono in due su un'Ape-car, che debbono vuotare uno per uno centinaia di bidoni, durerebbero fino alla notte.

Chi lo farebbe questo lavoro di controllare bidone per bidone cosa c'ha messo dentro.

Bene, va tutto controllato però vi rendete conto delle oggettive difficoltà. Non è che, Salino, puoi chiedere la luna nel pozzo, puoi chiedere il controllo ferreo che non si paghi niente. Questo fa parte di una sfacciata, impudica, demagogia come sei abituato a fare. È ora che fai il serio. Non siamo tutti dei bamboccioni come te”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

“Assessore, per favore”.

ASSESSORE BORGATTI:

“Ho finito, chiedo scusa se ho trasceso, ma hai un atteggiamento così strafottente che prende in giro, che francamente è insopportabile. Se fossi mio figlio ti avrei dato una sculacciata”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

“Assessore, per favore.

Dunque, andiamo a votare questo oggetto. Abbiamo avuto una bella risposta sull'interrogazione del consigliere Andrea ed abbiamo fatto un bel dibattito. Al di là dell'ultimo episodio, meritava.

Le informazioni sono state utili per tutti e niente o poco è stato accennato al Regolamento quindi è evidente che chi l'ha letto gli va bene in quel senso. Interessava più invece il contorno, soprattutto il discorso dei rifiuti.

Quindi andiamo in votazione.

Prego, Ratti. Prego consigliere”.

CONSIGLIERE RATTI:

“Abbiamo le dichiarazioni di voto? Veloce perché ne approfittavo oltre per dire che voterò a favore e di prestare attenzione pur non condividendo l'intervento del consigliere Meletti, però voglio capirne il senso.

In merito al tema che pone secondo me sbaglia quando dice che la strada non è questa. Credo che non ci sia alternativa a questa strada.

Per quanto riguarda la questione dei 'pellegrini del cassonetto', chiamiamoli così, degli ultimi 'pellegrini degli ultimi cassonetti' — perché sono gli ultimi cassonetti rimasti che possono essere utilizzati — ci dobbiamo chiedere cosa succederà quando non ci saranno più i cassonetti.

Il tema, cioè, di trovare degli abbandoni è un tema che deve essere posto perché una volta che non ci sono più cassonetti nel territorio chi non ha aderito al sistema, chi si muove diversamente, chi si muove in maniera irregolare non credo che sarà colto da sensibilità diverse e quindi sarà un problema da dover affrontare e quello che chiedo è che l'Amministrazione al tavolo con GEOVEST questo tema lo ponga. A questo punto, infatti, vista questa situazione che si è creata a Finale io me l'aspetto.

Me lo aspetto, tuttavia, non solo a Finale ma un po' dappertutto perché dopo è stupido che qualcuno venga a Finale a buttare nel territorio finalese i rifiuti se viene da un'altra parte anche se è un commerciante. Li butterà sul suo territorio perché non spenderà i soldi della benzina per venire, quindi è un tema importante.

Sono soddisfatto della risposta dell'Assessore. Mi spiace per l'ultima scivolata del tutto inopportuna rispetto al consigliere Salino. Sono anche contento che Borgatti abbia scoperto che il soviet emiliano non esiste, cioè che i partiti fanno il loro ruolo. Gli è crollato un mito, ne prendo atto.”

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

“Consigliere Salino per la dichiarazione di voto”.

CONSIGLIERE SALINO:

“Sì, grazie.

Naturalmente voteremo favorevolmente al Regolamento. Una precisazione, non vorrei essere frainteso.

Quando lei, Assessore, parla del controllo capillare che questi due operatori dovrebbero fare in ogni cassonetto mi viene da sorridere, ma non verso la sua persona, che tra l'altro stimo anche se divergo molto dalla sua azione politica e amministrativa. Infatti, semplicemente chi ha un comportamento scorretto non lo fa una volta ma lo fa reiteratamente nel tempo. È per questo che ogni tanto, in queste situazioni, bastano anche dei controlli a campione.

Dopodiché mi dispiace che lei non mi abbia risposto sul fatto di poter prevedere una

convenzione con un ente o con una ditta privata, non lo so, per un eventuale controllo del territorio senza mettere le guardie armate ad ogni cassonetto.

Inoltre al di là di questo non mi interessa entrare sull'ultima parte del suo intervento, direi che si qualifica da solo, noi voteremo a favore.”

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

“Grazie, Consigliere. Prendo la palla al balzo, se non c'è nessuno vado in votazione questa volta.

Bene. Quindi: ‘Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati – approvazione’. Chi è a favore alzi la mano.

È all'unanimità dei consiglieri presenti già iscritti fin dall'inizio. Chi vota contro? Ovviamente non c'è nessuno.

Chi si astiene? Nessuno. L'oggetto è approvato.

Andiamo nell'immediata eseguibilità. Chi è per l'immediata eseguibilità alzi la mano. Quindi, come precedentemente. Per cui sono tutti all'unanimità dei consiglieri presenti, non c'è nessuno che vota contro e nessuno che si astiene”.

PREMESSO

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 106 del 28/07/1994, esecutiva, è stato approvato il Regolamento di Nettezza Urbana;
- Che l'Agenzia d'Ambito ATO4. MO con Deliberazione dell'Assemblea n. 29 del 27/11/2006, ha approvato il “Regolamento per la disciplina dei rifiuti urbani ed assimilati”, modificato successivamente con Deliberazione dell'Assemblea n. 9 del 29 giugno 2009;
- Che con la L.R. istitutiva n. 23/2011, la Regione Emilia-Romagna ha adempiuto alle prescrizioni della L 191/2009 prevedendo l'individuazione di un unico Ambito territoriale ottimale comprendente l'intero territorio regionale (ed eventualmente in casi particolari anche Comuni esterni limitrofi al confine regionale) e riattribuendo le funzioni delle vecchie Agenzie provinciali al nuovo ente pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica Atersir;
- Che Atersir con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 14 del 07/04/2016 ha approvato la “ Convenzione di Servizio per la gestione dei rifiuti urbani con Geovest S.r.l.” comprensiva del Disciplinare tecnico;

DATO ATTO

Che nel corso degli anni sono intervenute modifiche normative, e al fine di ottemperare a tali nuove norme di settore, si evidenzia la necessità di adottare un nuovo “Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati” e contestualmente abrogare il vecchio;

VISTA

La conseguente bozza del nuovo Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati presentata dall'Ufficio Ambiente allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

SENTITA

- la Commissioni Consiliare 3° in seduta del 1° giugno 2017;

VISTA

La valutazione favorevole di conformità all'ordinamento giuridico espressa dal Segretario Comunale;

VISTI:

- la Legge 7/8/1990, n° 241;
- il D.Lgs 18/8/2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTI

I pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 18/8/2000 n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", dal Responsabile area Lavori Pubblici/Ambiente/Manutenzioni ed Energia, Ing. Nevio Bonini e dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, Dott.ssa Cinzia Baravelli, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione;

Con voti favorevoli e unanimi, resi per alzata di mano da tutti i Consiglieri presenti e votanti, proclamati dal Presidente

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, il nuovo "Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati" allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, e di abrogare il precedente "Regolamento di Nettezza Urbana" ;
2. di dichiarare, con voti favorevoli e unanimi, resi per alzata di mano da tutti i Consiglieri presenti e votanti, proclamati dal Presidente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.lgs 267/2000.

Si registrano, inoltre, i seguenti interventi:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

Ce l'abbiamo fatta su questo. Comunque ci si ritornerà poi dopo in un altro oggetto, interrogazione che domani dovremo dare.

Vediamo se ce la facciamo. Dovremmo farcela”.

ASSESSORE BORGATTI:

“Volevo chiedere scusa”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

“Se chiede scusa in due parole va bene. Non un romanzo perché altrimenti...”.

ASSESSORE BORGATTI:

“Delle precisazioni perché avrei da precisare anche sul discorso delle spese ma non voglio. Siamo già stati anche troppo lunghi. Mi dispiace di aver trasceso ma quando uno si impegna, credo con fatica quotidiana e delle volte ha questa sensazione di essere un po' trattato con sufficienza diventa fastidioso.

Chiedo scusa. Dopo hai spiegato per cui io chiedo scusa perché non si dovrebbero mai dire le cose che io ho detto.

Purtroppo è un limite. Ti chiedo scusa e spero che non accada più”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

“Ha concluso, signor Assessore?”

ASSESSORE BORGATTI:

“La prossima volta passeremo alle vie di fatto”.

NM/MP/NB/ib (s. allegato).



COMUNE DI FINALE EMILIA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI**

PREMESSA

Il presente Regolamento risulta ispirato a quello elaborato dall'Agazia d'Ambito ed approvato dall'Assemblea con Deliberazione n°29 del 27/11/06 dai successivi emendamenti approvati dalla Assemblea Consorziale nella seduta del 23 aprile 2007 e nella seduta del 27 novembre 2007, e dalle modifiche approvate nella seduta del 29 giugno 2009.

Tale Regolamento è chiamato a regolare ed organizzare il Servizio di Gestione dei Rifiuti, in un quadro di obiettivi e indicazioni poste dalla vigente pianificazione di settore, che nel caso specifico si concretizza nel Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR).

Con la **L.R. istitutiva n. 23/2011**, la Regione Emilia-Romagna ha adempiuto alle prescrizioni della L. 191/2009 prevedendo l'individuazione di un unico Ambito territoriale ottimale comprendente l'intero territorio regionale (ed eventualmente in casi particolari anche Comuni esterni limitrofi al confine regionale) e riattribuendo le funzioni delle vecchie Agenzie provinciali al nuovo ente pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica ATERSIR.

Il regolamento precedentemente elaborato dall'Agazia d'Ambito, è stato modificato con Delibera dell'Assemblea n. 9 del 29 giugno 2009.

Gli strumenti attraverso i quali l'Agazia d'Ambito regola il servizio sono:

- il Piano d'Ambito;
- gli atti di affidamento;
- le Convenzioni per la gestione del servizio;
- il Disciplinare tecnico ed i Piani annuali delle attività e degli interventi, allegati tecnici delle Convenzioni;
- il Regolamento per la gestione del servizio;
- il Regolamento della Tariffa;
- le Linee Guida per la redazione delle Carte dei servizi.

Tra di essi, il Piano d'Ambito rappresenta il punto nodale di coordinamento dell'insieme dei documenti. Esso è infatti chiamato a tradurre gli obiettivi e le prescrizioni del PPGR in specifici ed operativi contenuti tecnici ed organizzativi del servizio. Il Piano pertanto fissa le coordinate organizzative, gestionali e di contenuti del servizio, definendo il quadro entro il quale vanno ad inserirsi gli altri documenti. Tra questi, un ruolo particolare ed importante spetta al Regolamento del Servizio, al quale spetta il ruolo fondamentale di stabilire le condizioni di accesso e fruizione del servizio.

Con l'Agazia, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione, si realizza così l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali.

L'Agazia infatti si occupa di **Servizio Idrico Integrato** (acquedotto, fognatura e depurazione) e di **Servizio Gestione Rifiuti Urbani** e assimilati (raccolta, trasporto, avvio a recupero, smaltimento) e dell'Area «**Servizio**

di gestione rifiuti urbani» (SGRU), con funzioni di pianificazione d'ambito tecnico-economica (pianificazione del servizio e degli investimenti e programmazione economico-finanziaria), regolazione e controllo delle gestioni in essere, predisposizione della documentazione tecnico-economica finalizzata agli affidamenti e gestione degli stessi.

Ogni anno il Consiglio d'Ambito di ATERSIR, come suo preciso mandato istituzionale, approva la pianificazione finanziaria del servizio rifiuti per ciascun Comune della provincia di Modena. I **Piani economico-finanziari (PEF)** approvati costituiscono la base sulla quale ciascun Comune elaborerà la TARI dei propri cittadini.

INDICE **Errore. Il segnalibro non è definito.**

<i>Titolo I – Disposizioni generali e definizioni</i>	7
Art. 1 – Finalità ed oggetto del presente Regolamento	7
Art. 2 – Ambito di applicazione	7
Art. 3 – Definizioni.....	8
Art. 4 – Classificazione dei rifiuti	10
Art. 5 – Responsabilità del produttore dei rifiuti	11
Art. 6 – Competenze dell’Agenzia d’Ambito in materia di gestione dei rifiuti	11
Art. 7 – Attività componenti il servizio di gestione dei rifiuti e relative modalità di esercizio	12
Art. 8 – Competenze del Gestore.....	13
<i>Titolo II – Assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani</i>	15
Art. 9 – Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani: principi generali	15
Art. 10 – Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani: ambito di applicazione.....	15
Art. 11 – Criteri qualitativi di assimilazione	16
Art. 12 – Criteri quantitativi di assimilazione	17
Art. 13 – Procedure di accertamento	17
Art. 14 – Forme di raccolta dedicate	17
<i>Titolo III – Organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani</i>	18
Art. 15 – Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani	18
Art. 16 – Area di espletamento del pubblico servizio	18
Art. 17 – Frazioni di rifiuti soggette a raccolta differenziata o raccolta separata.....	19
Art. 18 – Modalità di effettuazione della raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.....	20
Art. 19 – Conferimento dei rifiuti urbani al servizio pubblico di raccolta	21
Art. 20 – Divieti relativi alle modalità di conferimento; usi vietati dei contenitori	22
Art. 21 – Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani ed allestimento delle relative piazzole.....	23
Art. 22 – Conferimento delle frazioni di rifiuto soggette a raccolta su chiamata o raccolta itinerante	25
Art. 23 – Centri di raccolta	25
Art. 24 – Gestione dei rifiuti da esumazioni e estumulazioni	26
Art. 25 – Modalità di trasporto, pesatura ed avvio a recupero, riciclo, trattamento o smaltimento dei rifiuti raccolti	27
<i>Titolo IV – Disposizioni particolari sulla raccolta differenziata e sulla raccolta separata</i>	28

Art. 26 – Rifiuti urbani pericolosi	28
Art. 27 – Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.).....	28
Art. 28 – Modalità di raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi	28
Art. 29 – Attività del volontariato	29
<i>Titolo V – Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani esterni</i>	<i>29</i>
Art. 30 – Area e criteri di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni	29
Art. 31 – Organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni.....	30
Art. 32 – Cestini portarifiuti e panchine pubbliche	31
Art. 33 – Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici	31
Art. 34 – Carico e scarico di merci e materiali e deaffissione manifesti; pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri	31
Art. 35 – Manifestazioni pubbliche	32
Art. 36 – Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi	32
Art. 37 – Pulizia delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti e delle aree occupate temporaneamente da attività ambulanti di vendita e somministrazione e delle aree di sosta per nomadi	33
Art. 38 – Pulizia dei mercati	33
Art. 39 – Esercizi stagionali, piscine e campeggi	34
Art. 40 – Pulizia dei terreni non edificati, delle aree scoperte e dei luoghi di uso comune privati...34	
Art. 41 – Altre attività relative all’avvio a recupero, riciclaggio o smaltimento dei rifiuti urbani esterni.....	35
<i>Titolo VI – Promozione delle attività tese al contenimento della produzione di rifiuti.....</i>	<i>35</i>
Art. 42 – Incentivi per la raccolta differenziata o per la raccolta separata	35
Art. 43 – Gestione sostenibile delle aree verdi	35
Art. 44 – Autosmaltimento della frazione organica del rifiuto domestico	36
<i>Titolo VII – Disposizioni sanzionatorie</i>	<i>37</i>
Art. 45 – Regime sanzionatorio	37
<i>Titolo VIII – Disposizioni transitorie e finali</i>	<i>38</i>
Art. 46 – Abrogazione di norme regolamentari.....	38
Art. 47 – Disposizioni transitorie	38
Art. 48 – Entrata in vigore	38
<i>Allegato A</i>	<i>39</i>
<i>(articolo 11, comma 1, lettera b).....</i>	<i>39</i>
<i>Allegato B</i>	<i>40</i>

(articolo 17, comma 4; articolo 26, comma 1).....	40
<i>Allegato C</i>	45
(articolo 45).....	45
<i>Allegato D</i>	48
<i>Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico</i>	48
Definizione di compostaggio domestico.....	48
Materiali da utilizzare	48
Materiali da non utilizzare	48
Regole tecniche da rispettare	48
Distanze minime dai confini	49
Considerazioni generali	49
6.1 Metodi di compostaggio	51
SCARTO DI CUCINA	52
6.2 Compostaggio in comunione	52

Titolo I – Disposizioni generali e definizioni

Art. 1 – Finalità ed oggetto del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento, conformemente alla vigente normativa nazionale e regionale, stabilisce:
 - a. gli obblighi ed i divieti per i produttori e/o conferitori di rifiuti urbani ed assimilati;
 - b. le modalità di conferimento e raccolta differenziata e separata dei rifiuti, ed in particolare:
 - I. le norme per garantire fin dal conferimento una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti non pericolosi non destinabili agli impianti di recupero, riciclaggio, trattamento o smaltimento dei rifiuti urbani;
 - II. le norme per garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni;
 - III. le disposizioni per favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinarsi al riciclo;
 - IV. le modalità del conferimento, della raccolta e del trasporto delle diverse frazioni dei rifiuti urbani ed assimilati, per il raggiungimento degli obiettivi definiti anche dalla normativa nazionale e regionale in materia e dagli strumenti di pianificazione e programmazione provinciale e d'ambito territoriale;
 - V. le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
 - c. le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza e la salubrità dell'ambiente in connessione con la produzione, detenzione e con le diverse fasi della gestione dei rifiuti;
 - d. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al riciclaggio, al recupero o allo smaltimento;
 - e. l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e del successivo recupero, riciclaggio o smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi della normativa vigente.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Ove non diversamente specificato nell'articolato, le disposizioni del presente Regolamento si applicano all'intero territorio del Comune di Finale Emilia.
2. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme dei regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, sono fissate le seguenti definizioni, rinviando per ulteriori definizioni alla vigente legislazione nazionale e regionale in materia di rifiuti:

- a.** conferimento: le operazioni e modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, o consegnati a raccoglitore o trasportatore debitamente autorizzato;
- b.** raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto; tra le operazioni di raccolta sono da considerare: le operazioni di spazzamento e le operazioni di trasbordo;
- c.** conferimento e raccolta differenziati o separati: le operazioni mirate a selezionare sin dal conferimento le diverse frazioni merceologiche omogenee dei rifiuti urbani e assimilati, al fine di avviare ciascuna al destino più appropriato, in quanto suscettibili o necessitanti di trattamenti atti a:
 - I** recuperarne materiali;
 - II** recuperarne energia;
 - III** sottoporle a trattamento, o ridurle volumetricamente, al fine di favorirne le operazioni di smaltimento definitivo in condizioni di sicurezza;
 - IV.** sottoporle a specifiche modalità di raccolta e/o trasporto e/o trattamento in funzione di una pericolosità propria o di una qualsiasi forma specifica di rischio (frazioni che debbono trovare specifiche modalità di raccolta e smaltimento a fini di tutela igienico-ambientale e/o di salvaguardia delle dotazioni impiantistiche e strumentali).
- d.** spazzamento: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche compresi giardini, parchi e aree cimiteriali o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge lacuali e sulle rive dei fiumi;
- e.** cernita: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito;
- f.** trasporto: le operazioni di movimentazione dei rifiuti conseguenti alla raccolta;
- g.** trattamento intermedio: operazioni comportanti modificazioni chimiche e/o fisiche della natura o conformazione del rifiuto tal quale, finalizzate a consentirne una più idonea eliminazione, o atte a renderne possibile il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso

l'incenerimento;

- h.** isole ecologiche di base: piazzole o comunque aree delimitate attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata o separata; esse sono accessibili in qualsiasi momento;
- i.** Stazioni Ecologiche Attrezzate/Centri di raccolta: ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. mm del D.Lgs. 152/06, aree attrezzate, recintate e sorvegliate, nelle quali trovano posto contenitori idonei al conferimento, da parte degli utenti, di numerose tipologie di rifiuti sottoposte a raccolta differenziata o separata, eventualmente dotate di impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali; esse sono custodite ed accessibili soltanto in orari prestabiliti; i centri di raccolta sono disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i.;
- j.** frazione organica: i rifiuti putrescibili, ad alto contenuto di umidità, presenti nei rifiuti urbani e assimilati;
- k.** frazione secca: i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati, per alcuni, da elevato contenuto energetico; tale frazione è d'interesse per la raccolta differenziata o separata, sia nell'insieme sia nelle singole componenti;
- l.** strutture sanitarie: le strutture pubbliche e private che erogano in forma organizzata e continuativa prestazioni sanitarie, ivi comprese quelle veterinarie, con riferimento a quelle assoggettate ad autorizzazione da parte dell'autorità sanitaria; tra esse non rientrano pertanto gli studi professionali ed i locali destinati all'esercizio professionale del singolo medico;
- m.** imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo scopo stesso;
- n.** imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es.: bottiglie in vetro, bottiglie di plastica, contenitori per latte, scatola da scarpe);
- o.** imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es: plastica termoretraibile contenente più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte, ecc.);
- p.** imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei (es.: pallet, cartoni utilizzati per la consegna delle merci);

- q.** pubblico servizio: l'insieme delle operazioni di raccolta, trasporto ed avvio a destino dei rifiuti urbani ed assimilati, svolto dal Gestore in forza di una specifica convenzione stipulata con l'Agenzia di Ambito;
- r.** Gestore: l'impresa che, sulla base di specifico rapporto contrattuale instaurato con l'Agenzia d'Ambito, provvede all'espletamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa;
- s.** Convenzione: la convenzione di cui all' art.16 c. 2 della LR 25/99, stipulata tra Agenzia d'Ambito e Gestore;
- t.** Disciplinare Tecnico: il documento che, in relazione alla Convenzione, provvede a specificare i contenuti del servizio e dei connessi adempimenti;
- u.** Piano annuale delle attività degli investimenti e degli interventi: il documento, connesso alla Convenzione e derivante dal Disciplinare Tecnico, attraverso il quale vengono specificamente indicati i parametri quantitativi e gli standard qualitativi dei servizi, i connessi adempimenti su base annua.

Art. 4 – Classificazione dei rifiuti

1. Ai sensi della parte IV, titolo I, art. 184 del D.Lgs. 152/06 i rifiuti si classificano, secondo l'origine, in rifiuti urbani ed in rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. In conformità a detta classificazione, ai fini delle successive disposizioni regolamentari si individuano le seguenti categorie.

3. Sono **rifiuti urbani**:

- a.** i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b.** i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c.** i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d.** i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e.** i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f.** i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e).

4. Sono **rifiuti speciali**:

- a.** i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

- b.** rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/06;
- c.** i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d.** i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e.** i rifiuti da attività commerciali;
- f.** i rifiuti da attività di servizio;
- g.** i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h.** i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

5. Sono **rifiuti speciali pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta, titolo I del D.Lgs. 152/06.

Art. 5 – Responsabilità del produttore dei rifiuti

1. La responsabilità del corretto conferimento di un rifiuto urbano ricade in primo luogo in capo al produttore del rifiuto medesimo.
2. È sempre obbligatorio il conferimento differenziato ovvero separato, conformemente alle modalità proprie del sistema di raccolta in uso.
3. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale, conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4 del D.Lgs.152/06.
4. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.
5. In attuazione di quanto stabilito all'articolo 177, comma 4, del D.Lgs. 152/06, la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale.

Art. 6 – Competenze dell'Agenzia d'Ambito in materia di gestione dei rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. 25/99 e s.m.i., tutte le funzioni e le responsabilità spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (come definito all'art. 15, comma 1, della medesima L.R. 25/99 e s.m.i.) sono svolte dall'Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici.
2. Ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs. 152/06 la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti

territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195 del D.Lgs. 152/06, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri:

- a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico amministrative;
- c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;
- d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;
- e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;
- f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

3. L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel rispetto delle competenze regionali in materia.

Art. 7 – Attività componenti il servizio di gestione dei rifiuti e relative modalità di esercizio

1. Con deliberazione del Consiglio d'ambito n. 14 del 07 aprile 2016, l'Agenzia ha disposto l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino comprendente il territorio dei comuni di Anzola dell'Emilia (Bo), Argelato (Bo), Calderara di Reno (Bo), Castel Maggiore (Bo), Crevalcore (Bo), Sala Bolognese (Bo), S.Giovanni in Persiceto (Bo), S. Agata Bolognese (Bo), Finale Emilia (Mo), Nonantola (Mo), Ravarino (Mo) alla società a capitale misto pubblico e privato Geovest S.r.l., approvando la Relazione ex art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012 e art. 3-bis del d.l. n. 138/2011;

2. I rapporti tra l'Agenzia e il Gestore affidatario in esclusiva del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono regolati secondo la convenzione di servizio approvata con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 14 del 07/04/2016, il Gestore si obbliga ad erogare il servizio nel rispetto di tale convenzione nonché degli atti di pianificazione, regolazione e organizzazione .

3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani affidato e regolato con la convenzione sopra citata comprende lo svolgimento delle seguenti attività:

- a** spazzamento e lavaggio delle strade, piazze ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico;
- b** raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani,

prodotti all'interno del bacino territoriale di affidamento;

- c** operazioni di avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti di cui alle precedenti lettere a) e b).
- d** promozione di azioni e comportamenti tesi al contenimento della produzione di rifiuti e all'incremento del recupero e/o riciclaggio.

3. Le modalità operative, le frazioni di rifiuto per le quali sono attivate raccolte differenziate o raccolte separate ed i perimetri di espletamento delle diverse attività componenti il servizio di gestione dei rifiuti urbani sono concordati annualmente tra Agenzia, Comune e Gestore in sede di definizione del Piano annuale delle attività e degli interventi, confermandoli o apportandovi le necessarie modifiche, sulla base di quanto definito dalla pianificazione provinciale e d'ambito e nel rispetto degli standard e dei parametri indicati dal Disciplinare Tecnico approvato dall'Agenzia.

4. I poteri di indirizzo, controllo e verifica dei risultati sia in termini di efficienza ed efficacia che di economicità restano in capo all'Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici.

Art. 8 – Competenze del Gestore

1. Il Gestore del servizio svolge le attività componenti il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati come dettagliate nella Convenzione firmata con l'Agenzia e negli allegati tecnici di questa (Disciplinare Tecnico e Piano Annuale della attività e degli interventi).

2. L'organizzazione e la definizione delle modalità di dettaglio per l'erogazione del servizio è individuata, sulla base del Disciplinare Tecnico attuativo della Convenzione, dal Piano annuale delle attività e degli interventi concordato tra Agenzia, Comune e Gestore. Sulla base di detti documenti il Gestore, avvalendosi anche dell'opera di terzi soggetti:

- a** provvede ad organizzare e gestire il servizio di raccolta delle diverse frazioni di rifiuti urbani;
- b** determina le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione agli obiettivi definiti, agli standard di servizio fissati ed alle modalità operative individuate dal Disciplinare e dal Piano, in funzione della struttura urbanistica e delle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta;
- c** provvede al posizionamento dei contenitori stradali, ove previsti, in accordo con le competenti amministrazioni comunali e conformemente ai criteri ed agli standard fissati dal Disciplinare Tecnico e dal Piano annuale delle attività e degli interventi;
- d** provvede, direttamente o avvalendosi di terzi soggetti, alla raccolta delle diverse frazioni di rifiuti con le frequenze stabilite nel Piano annuale, svolgendo le operazioni di svuotamento dei contenitori in orari consoni alle esigenze dell'utenza, nonché compatibili con la complessiva organizzazione dei servizi;
- e** assicura l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso i

periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei contenitori e la pulizia delle relative piazzole di sedime, in quanto ricavate in area pubblica;

- f** promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e mezzi operativi;
- g** informa l'utenza per tutto quanto attiene agli aspetti inerenti i punti precedenti.

3. Il Gestore del servizio è tenuto a perseguire in ogni caso la massimizzazione del recupero dei rifiuti raccolti, privilegiando quale destino finale il riutilizzo, il riciclo ed il recupero di materie prime.

4. Al fine di garantire dal punto di vista tecnico la possibilità di avviare un sistema di contabilizzazione degli svuotamenti il Gestore dovrà dotare nel tempo i contenitori e/o sacchetti almeno della raccolta della frazione secca residua di un codice di riconoscimento identificativo per le utenze.

Spetta quindi al Gestore:

- a** gestire la fase di inizializzazione dei codici a barre e/o transponder ed allineamento del codice univoco dello stesso alla specifica utenza assegnataria del contenitore;
- b** gestire il flusso dati e la contabilizzazione degli svuotamenti;
- c** mantenere aggiornata la banca dati utenti, in collaborazione con il gestore del Servizio riscossione (CARC).

Titolo II – Assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

Art. 9 – Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani: principi generali

1. L'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, è fatta secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d).
2. Fermo restando che i rifiuti speciali di norma restano tali, in attesa dell'emanazione dei criteri previsti dalla normativa vigente sono assimilati agli urbani i rifiuti speciali aventi le caratteristiche definite ai successivi articoli del presente Titolo.
3. Alle superfici di formazione dei rifiuti assimilati agli urbani viene applicata la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dal relativo Regolamento di applicazione. A fronte del pagamento della tariffa sono garantiti senza ulteriori oneri la raccolta e l'avvio a smaltimento, recupero o riciclaggio di detti rifiuti attraverso il servizio pubblico.
4. I rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani devono obbligatoriamente essere conferiti, se destinati allo smaltimento, al pubblico servizio, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12 comma 2. È invece facoltà del produttore ricorrere a soggetti terzi, provvisti delle necessarie autorizzazioni, per quanto riguarda le frazioni avviate a recupero o riciclaggio. Il documentato conferimento per l'avvio a recupero o riciclaggio di rifiuti assimilati, in quantità non inferiore ad una certa quota minima della propria produzione annua, dà luogo all'applicazione di sgravi tariffari, secondo le modalità e le procedure previste dal Regolamento di applicazione della tariffa.
5. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio: la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

Art. 10 – Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani: ambito di applicazione

1. Sono assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e se rispettano i criteri qualitativi e quantitativi di cui ai successivi art. 11 e 12, laddove non ne sia esclusa per legge l'assimilabilità, i rifiuti speciali ricadenti nelle seguenti categorie:
 - a. rifiuti provenienti da attività commerciali;
 - b. rifiuti provenienti da attività di servizio, da enti economici e non economici pubblici e privati, da istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive e ricreative, da servizi scolastici e loro pertinenze;
 - c. rifiuti da attività artigianali di servizio alla persona o alla residenza;
 - d. rifiuti derivanti da attività sanitarie, conformemente alla specifica normativa vigente;

e. per quanto riguarda le strutture sanitarie pubbliche o private, come definite all'art. 3 c. 1 lett. l del presente Regolamento, sono sempre esclusi dalla assimilazione i rifiuti derivanti da:

- I laboratori;
- II sale operatorie;
- III ambulatori;
- IV reparti di terapia intensiva o comunque soggetti ad isolamento;
- V sale di cura e degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- VI servizi igienici relativi a quanto elencato ai punti precedenti ed alle sale di cura e degenza non comprese nel precedente punto V;

f. rifiuti derivanti da attività agricole ed agro-industriali, se prodotti all'interno del perimetro dell'area di espletamento del servizio, limitatamente:

- I alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti;
- II ai rifiuti prodotti all'interno dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione;
- III alle aree di ristorazione e/o pernottamento ed alle aree di preparazione degli alimenti (cucine e dispense) delle attività agrituristiche e di turismo rurale;

g. rifiuti derivanti da attività industriali, da attività artigianali di produzione di beni e da attività artigianali di servizio diverse dai servizi alla persona o alla residenza, con esclusione di norma dei rifiuti provenienti dalle sale di lavorazione, mentre sono sempre assimilati i rifiuti derivanti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini ed aree scoperte operative, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, nei limiti di cui all'art. 12.

2. Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

3. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.

Art. 11 – Criteri qualitativi di assimilazione

1. Sono assimilati agli urbani i rifiuti speciali provenienti dalle attività e lavorazioni previste al precedente art. 10 che:

- a. non sono classificati come rifiuti pericolosi;
- b. non rientrano nei casi di esclusione elencati nell'allegato A;
- c. non sono costituiti da rifiuti di imballaggi terziari. Gli imballaggi secondari sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata ai fini del successivo avvio a recupero.

2. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali di questo, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate in conformità al Piano annuale delle attività e degli interventi, come ad esempio rifiuti non palabili, fortemente maleodoranti, sotto forma di polvere fine e leggera, o casi simili.

Art. 12 – Criteri quantitativi di assimilazione

1. I rifiuti speciali di cui all'art. 10, comma 1, lettera f, se rispondenti ai criteri qualitativi di cui al precedente articolo 11, sono assimilati agli urbani sino ad un quantitativo non superiore, in rapporto alla misura delle superfici di origine, al doppio del coefficiente di produttività specifica K_d (espresso in $Kg/mq*anno$) stabilito dal relativo Regolamento di Tariffa.

2. È facoltà della attività produttiva richiedere espressamente l'assimilazione dei rifiuti provenienti dalle sale di lavorazione, laddove conformi ai criteri qualitativi di cui al precedente articolo 11. Per tali casistiche il Regolamento di Tariffa prevederà specifiche modalità di tariffazione.

3. Ai fini dell'assoggettamento a tariffa delle strutture sanitarie, la superficie delle sale di cura e degenza che non rientrano nelle casistiche di cui al comma 1 dell'art. 10 lett. d) punto V è computata nella misura del 20% della misura effettiva.

4. Alle strutture sanitarie si applicano coefficienti K_c e K_d omogenei in tutto l'ambito stabiliti dall'Agenzia coerentemente al DPR 158/99.

Art. 13 – Procedure di accertamento

1. Le procedure di accertamento del rispetto dei requisiti e dei criteri fissati dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, ai fini della assimilazione o meno di rifiuti speciali ai rifiuti urbani e conseguentemente dell'assoggettamento di una determinata attività al pagamento della tariffa, e le procedure di determinazione delle superfici assoggettate, sono stabilite dal Regolamento di applicazione della Tariffa nel rispetto dei principi e dei criteri di cui ai commi successivi.

Art. 14 – Forme di raccolta dedicate

1. Nella organizzazione del servizio rivolto alle imprese produttrici di rifiuti assimilati devono essere sempre privilegiate le forme di raccolta domiciliare, in primo luogo nelle zone artigianali ed industriali, preferibilmente comprensive di pesatura o altra forma di misura dei conferimenti.

2. È facoltà del Gestore concordare con singole attività forme specifiche di raccolta, sempre e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui al Disciplinare Tecnico. In tal caso la pesatura (o altra forma di misura) dei rifiuti raccolti è obbligatoria, in modo da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti.

3. In nessun caso tali forme specifiche di raccolta debbono andare a detrimento del complessivo servizio pubblico.

Titolo III – Organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani

Art. 15 – Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo disciplinano il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani (domestici e assimilati), secondo le diverse modalità definite dal Disciplinare Tecnico e dal Piano annuale delle attività e degli interventi approvati dall’Agenzia e dal Gestore, e trovano applicazione all’interno dei perimetri di esercizio delle diverse attività di raccolta, come definiti dal successivo articolo.

Art. 16 – Area di espletamento del pubblico servizio

1. I perimetri all’interno dei quali è espletato il pubblico servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati, articolato nelle sue diverse modalità di effettuazione, sono definiti nel Piano annuale delle attività e degli interventi, sulla base delle indicazioni e nel rispetto degli standard definiti dal Disciplinare Tecnico.
2. Tali perimetri sono individuati perseguendo primariamente gli obiettivi di:
 - a. estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con gli esistenti vincoli di natura tecnica, organizzativa ed economica;
 - b. migliorare continuamente la qualità del servizio reso, in termini di efficacia (intercettazione della massima quantità di rifiuti e minimizzazione della frazione destinata a smaltimento) ed efficienza (massimo contenimento del costo ed in generale dell’impiego di risorse connessi al servizio);
 - c. puntare al massimo contenimento dell’impatto sull’ambiente, inteso sia come ambiente naturale che come ambiente antropico.
3. Il servizio è garantito all’interno dei perimetri definiti ai sensi dei commi precedenti, comprendenti almeno:
 - d. area urbana e periferia insediata;
 - e. centri frazionali;
 - f. nuclei abitativi significativi.

Si intendono comunque completamente serviti dal pubblico servizio gli edifici abitativi agricoli, i fabbricati non adibiti all’esercizio dell’impresa agricola ed i locali adibiti alle attività di cui all’art. 10, comma 1, lettera e, dei quali risulti effettivamente all’interno dell’area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco del relativo stradello poderale o vicinale d’accesso.

Art. 17 – Frazioni di rifiuti soggette a raccolta differenziata o raccolta separata

1. Il Servizio di raccolta dei Rifiuti Urbani è organizzato dall’Agenzia d’Ambito, d'intesa con il Gestore ed il Comune, perseguendo gli obiettivi di raccolta differenziata e raccolta separata dettati dalla normativa e dalla pianificazione regionale e provinciale di settore.
2. Nello svolgimento di qualsiasi attività inerente la raccolta differenziata e la raccolta separata è fatto obbligo di utilizzo del logo regionale di identificazione, come definito con deliberazione della Giunta regionale n. 3906 del 7/11/1995.
3. L’attivazione delle raccolte differenziate e delle raccolte separate avviene conformemente alle prescrizioni della Convenzione di affidamento del servizio al Gestore e degli allegati tecnici di questa, in particolare di quanto previsto dal Disciplinare Tecnico e dai Piani annuali delle attività e degli interventi, nei quali sono indicate in dettaglio le modalità di effettuazione della raccolta delle diverse frazioni di rifiuto.
4. L’allegato B riporta l’elenco e la definizione di massima delle frazioni merceologiche di rifiuti urbani e assimilati delle quali è previsto l’obbligo di raccolta differenziata ovvero separata nell’ambito territoriale di Modena. L’elenco di dettaglio delle raccolte attivate all’interno dei diversi perimetri di servizio, con indicazione della relativa composizione laddove sia meno ampia di quella riportata nell’allegato B, e delle relative modalità di effettuazione è contenuto nel Piano annuale delle attività e degli interventi predisposto a cura dell’Agenzia, del Comune e del Gestore. Il Piano annuale può prevedere la non attivazione di alcune raccolte in specifiche parti del territorio, per fondate ragioni di natura tecnica od economica.
5. Il Gestore, in caso di aggiornamento e/o modifica dell’elenco delle raccolte attivate, provvederà ad attuare opportune campagne divulgative tese ad informare l’utenza delle modifiche intervenute. In qualunque caso di variazione apportata alle modalità di effettuazione del servizio, il Gestore è tenuto alla necessaria comunicazione all’utenza interessata, secondo quanto previsto dal Piano Annuale; nel caso di variazioni temporanee e contingenti, la comunicazione dovrà comunque avvenire con un preavviso minimo di 7 giorni.
6. Il Gestore curerà inoltre, di concerto con l’Agenzia ed i Comuni interessati, nonché con la Provincia, nei limiti di quanto previsto dalla Convenzione di affidamento del servizio, la realizzazione di campagne di informazione rivolte all’utenza, anche utilizzando le campagne gratuite organizzate dal CONAI, su:
 - a. tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate e le raccolte separate;
 - b. finalità e modalità di effettuazione dei servizi;
 - c. destinazioni delle frazioni recuperate;
 - d. obblighi e doveri nel conferimento dei rifiuti. In particolar modo ciò potrà avvenire:
 - I. mediante cartelli posizionati sui contenitori per la raccolta;
 - II. mediante comunicati stampa;
 - III. mediante volantini consegnati direttamente all’utenza interessata;
 - IV. mediante altre forme di diffusione di materiale informativo.

7. Il Piano annuale delle attività e degli interventi può prevedere l'attivazione di specifiche forme di raccolta differenziata o raccolta separata in forma sperimentale, da organizzarsi anche mediante convenzioni con Enti, Associazioni o imprese private. Il Piano annuale stabilisce se il conferimento al servizio sperimentale debba ritenersi obbligatorio o facoltativo, e le eventuali particolari categorie di soggetti obbligati: l'obbligatorietà sarà sancita con deliberazione dell'Agenzia.

8. Possono altresì essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi a cura dell'Agenzia, forme di raccolta differenziata o separata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento, che di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento dei rifiuti.

Art. 18 – Modalità di effettuazione della raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati

1. La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati può essere attuata nelle forme seguenti:

- a. **raccolta stradale:** basata sull'utilizzo di contenitori posti in area pubblica (salvo specifici accordi tra utenza e Gestore), generalmente raggruppati in isole ecologiche di base comprendenti almeno un contenitore per ciascuna frazione interessata, inclusa sempre la frazione di rifiuto residuo indifferenziato, a meno che la raccolta di questo non sia svolta con diverse modalità;
- b. **raccolta domiciliare** (raccolta "porta a porta"): svolta mediante il prelievo presso le utenze, da parte del Gestore o di soggetti diversi con esso convenzionati, di una o più frazioni dei rifiuti, predisposte a cura delle utenze medesime secondo le modalità e le cadenze prefissate a cura del Gestore e dell'Agenzia;
- c. **raccolta itinerante:** destinata in particolare a frazioni potenzialmente pericolose o comunque necessitanti di particolari cautele, è svolta mediante prelievo dei rifiuti, a cadenze periodiche prestabilite ed in luoghi pubblici chiaramente evidenziati all'utenza, ove sostano per un certo tempo automezzi appositamente attrezzati;
- d. **raccolta presso Centri di raccolta:** attraverso il conferimento diretto da parte degli utenti presso dette strutture, accessibili ad orari prestabiliti e con l'assistenza di personale specificamente adibito;
- e. **punti di restituzione presso la rete commerciale:** finalizzati in particolare al ritiro dei farmaceutici e delle pile esaurite, di beni durevoli, batterie auto ed olii lubrificanti esausti, RAEE;
- f. **raccolta a chiamata (su appuntamento):** dedicata in particolare a rifiuti ingombranti e per rifiuti da manutenzione del verde privato in quantitativi di una certa rilevanza, è svolta dal Gestore, anche avvalendosi di terzi prestatori d'opera, previo appuntamento fissato su richiesta dell'utente. A tal fine il Gestore mette a disposizione un recapito telefonico cui rivolgere le richieste, dando adeguata pubblicità al numero telefonico ed agli orari di attivazione del medesimo.

2. In ogni caso, fatto salvo il ritiro su chiamata di rifiuti ingombranti, il conferimento di rifiuti la cui dimensione eccede la capacità dei contenitori dovrà avvenire obbligatoriamente a mezzo del conferimento presso i Centri di raccolta.

Art. 19 – Conferimento dei rifiuti urbani al servizio pubblico di raccolta

1. Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani domestici ed assimilati il produttore deve osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento al Gestore incaricato del pubblico servizio.
2. Il produttore deve effettuare il conferimento dei rifiuti urbani esclusivamente secondo le seguenti modalità, da selezionarsi in funzione del sistema di raccolta applicato alla specifica frazione di rifiuto in oggetto, nel rispetto delle disposizioni previste in materia di Codice della Strada e in materia di sicurezza:
 - a. nel caso di raccolte stradali, utilizzando i contenitori messi a disposizione dal Gestore, o dallo stesso approvati, per le diverse categorie di rifiuti;
 - b. nel caso di raccolte domiciliari (raccolte porta a porta e similari), le diverse frazioni di rifiuti coinvolte, confezionate in sacchi od altri contenitori a perdere, o con altre modalità, secondo le prescrizioni del Gestore, saranno depositate al suolo, o poste negli appositi contenitori esterni da esporre, nelle date e negli orari comunicati dal Gestore;
 - c. in caso di raccolte itineranti, si provvederà alla consegna diretta dei rifiuti, appartenenti alle frazioni merceologiche interessate, nei luoghi, nelle date e negli orari pubblicizzati a cura del Gestore, seguendo le eventuali prescrizioni di confezionamento e/o condizionamento da questi impartite;
 - d. per le raccolte effettuate su chiamata, attraverso la consegna diretta dei rifiuti ovvero il deposito in luogo, data ed orario prestabiliti in preventivo accordo con il Gestore e seguendo le prescrizioni da questi impartite;
 - e. con consegna diretta dei rifiuti presso i Centri di raccolta attivi sul territorio comunale, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico delle medesime.
3. Nei casi di cui alle precedenti lettere a e b, ed in ogni caso quando si tratta di rifiuti liquidi, polverulenti, o comunque tali da non poter essere manipolati in sicurezza allo stato sfuso, i rifiuti dovranno essere sempre contenuti in appositi involucri protettivi.
4. I rifiuti putrescibili, nelle zone in cui è istituito apposito servizio di raccolta differenziata o separata, devono sempre essere conferiti previo confezionamento con involucri protettivi chiusi e costituiti da materiale biodegradabile e tale da non interferire negativamente con i processi di compostaggio e/o con la qualità del compost prodotto. Possono essere conferiti sfusi all'interno dei contenitori stradali destinati alla loro raccolta solo se tale modalità di conferimento è espressamente prevista dal Piano annuale (di tale possibilità dovrà essere data notizia con apposita cartellonistica apposta sul contenitore od in prossimità di esso).
5. I rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione dei giardini, se non utilizzati ai fini dell'autoproduzione di compost, devono essere conferiti presso i Centri di raccolta o utilizzando altri specifici servizi di raccolta itinerante o su appuntamento, se previsti dal Piano Annuale e conseguentemente istituiti. Piccole quantità di sfalci e potature possono essere altresì avviate a destino insieme al rifiuto di natura organica, sia questo

raccolto con modalità stradali oppure domiciliari.

6. Nel caso di frazioni relative a (o contenenti) vetro, metalli e/o rifiuto indifferenziato soggette a raccolta domiciliare con confezionamento in sacchi a perdere, particolare cura dovrà essere rivolta ad evitare che frammenti di vetro, residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.

7. Nel caso di raccolte domiciliari che prevedano l'impiego di appositi contenitori esterni destinati ad ospitare i rifiuti confezionati in attesa della raccolta, l'utente è tenuto ad impiegare i contenitori forniti dal Gestore, o, in mancanza, contenitori conformi alle direttive impartite dal Gestore, nonché ad assicurare le necessarie manutenzione e pulizia dei contenitori medesimi. L'utente è inoltre tenuto a posizionare i rifiuti in attesa della raccolta in modo da non creare ostacolo alla circolazione veicolare e pedonale e in modo da non creare situazioni di pericolo. L'utente è altresì responsabile del mantenimento di detti contenitori in condizioni accettabili di igiene.

Art. 20 – Divieti relativi alle modalità di conferimento; usi vietati dei contenitori

1. È vietato:

- a. immettere nei cassonetti o contenitori predisposti per il conferimento delle diverse frazioni di rifiuti urbani domestici ed assimilati, ovvero nei contenitori e/o nei luoghi e nelle ore previste per la raccolta domiciliare:
 - I rifiuti speciali pericolosi;
 - II rifiuti speciali non pericolosi non assimilati agli urbani;
 - III rifiuti urbani od assimilati appartenenti ad una frazione merceologica differente da quella cui è destinato il contenitore ovvero da quella/e soggetta/e a raccolta in quel luogo ed in quel momento. Nel caso di raccolte domiciliari il Gestore, laddove riscontri un anomalo utilizzo dei contenitori, in particolare la presenza significativa di materiali non corrispondenti alla frazione di rifiuto in fase di raccolta, è autorizzato a non effettuare al momento lo svuotamento del contenitore ovvero la raccolta, segnalando immediatamente la situazione alle Autorità di controllo che provvederanno agli accertamenti del caso ed alle eventuali sanzioni; dopo gli accertamenti il Gestore è tenuto a provvedere alla raccolta ed alla corretta destinazione di tali rifiuti;
 - IV. rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni (inerti, calcinacci, ecc..);
- b. immettere nei contenitori residui liquidi o sostanze incendiate;
- c. depositare nei punti e negli orari destinati alla raccolta rifiuti sfusi, od immettere nei contenitori adibiti alla raccolta rifiuti sfusi, laddove tale comportamento non sia espressamente previsto dal Piano Annuale e conseguentemente dalle disposizioni del Gestore;
- d. conferire nei contenitori stradali quantità di rifiuti tali da impedire, o rendere comunque difficoltoso,

il successivo utilizzo degli stessi da parte degli utenti;

- e. effettuare la cernita dei rifiuti all'interno dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti ovvero tra i rifiuti posizionati per il ritiro da parte del Gestore;
- f. utilizzare i contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura;
- g. collocare i rifiuti, anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, al di fuori dei contenitori predisposti; ovvero esporre i rifiuti, od i contenitori destinati all'esposizione, al di fuori delle date, degli orari e dei siti a ciò destinati;
- h. depositare i rifiuti in corrispondenza di piazzole di attesa e di fermata del trasporto pubblico;
- i. ribaltare, spostare o danneggiare in alcun modo i contenitori, che devono essere richiusi dopo l'uso;
- j. eseguire scritte sui contenitori stradali o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore;
- k. usare contenitori per la raccolta domiciliare (intesi sia come contenitori esterni che come sacchi o altri contenitori a perdere) diversi da quelli distribuiti dal Gestore, se del caso, o comunque non conformi alle prescrizioni da questo impartite; od ancora confezionare i rifiuti difformemente da quanto prescritto dal Gestore.

2. È vietato conferire rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione dei giardini con modalità differenti da quelle previste all'art. 19 comma 5.

3. È sempre vietato il conferimento di rifiuti appartenenti ad una tipologia, per la quale sia attivata una specifica raccolta differenziata o raccolta separata, all'interno di contenitori o comunque nel ciclo di raccolta di un'altra tipologia, inclusa la raccolta del rifiuto indifferenziato.

4. È in ogni caso vietato l'abbandono di rifiuti in luoghi pubblici o privati; è considerato abbandono anche il deposito nei luoghi preposti alla consegna dei rifiuti al Gestore al di fuori delle date e degli orari concordati, nel caso di raccolte domiciliari, itineranti o su chiamata.

5. È vietato conferire rifiuti di imballaggi primari, secondari e terziari, per i quali sia attivato apposito servizio di raccolta differenziata, tra i rifiuti indifferenziati.

6. È sempre vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata. Fa eccezione la distruzione a mezzo bruciatura delle potature e/o di altri residui vegetali, laddove questo sistema di lotta e/o prevenzione fitosanitaria sia conforme alle previsioni dei programmi di lotta obbligatoria di emanazione comunitaria, nazionale o regionale, alle eventuali prescrizioni della Struttura Fitosanitaria Regionale, od a specifiche ordinanze emanate dal Comune.

Art. 21 – Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani ed allestimento delle relative piazzole

1. I contenitori destinati a raccogliere le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici ed assimilati per le quali sono attivate raccolte separate attraverso forme di raccolta stradale devono essere collocati in area

pubblica (salvo specifici accordi tra utenza e Gestore), a cura del Gestore, secondo quanto previsto dal Piano annuale delle attività e degli interventi ed in accordo con la competente autorità comunale.

2 Il posizionamento dei contenitori in area privata è ammessa:

- a. ad esclusivo interesse pubblico, nelle zone ove la struttura urbanistica, in rapporto alle modalità di raccolta attivate, renda impossibile o alquanto difficoltoso l'utilizzo di contenitori esposti su suolo pubblico;
- b. nel caso di particolari articolazioni del servizio di raccolta disposte a favore di singole attività, secondo le modalità previste dall' art. 14, produttrici di rifiuti assimilati ai sensi del precedente Titolo II, previa assicurazione a copertura di eventuali danni arrecati dai mezzi del servizio pubblico appositamente sottoscritta dall'attività richiedente.

In ogni caso, l'utilizzo di contenitori posti su suolo privato ed il conseguente accesso degli operatori e dei mezzi del Gestore in dette aree potranno avvenire soltanto previo esplicito accordo tra il Gestore medesimo ed il soggetto ovvero i soggetti che hanno la legittima disponibilità dell'area in questione, ai sensi del D.Lgs. 81/08.

3. I contenitori, dove ammessi in area privata e anche se di proprietà privata, dovranno comunque essere di tipologia approvata dal Gestore, e sostituiti su richiesta e prescrizione dello stesso quando divengano d'uso incompatibile a causa di modifiche organizzative del servizio perché deteriorati od obsoleti.

4. I contenitori dei rifiuti urbani devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza, sicurezza ed incolumità dei conferitori ovvero degli operatori nello svolgimento delle operazioni di conferimento e di quelle di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo stradale. I contenitori devono essere di norma posizionati in "isole ecologiche di base", conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 18, comma 1, lettera a. Laddove non sia possibile la realizzazione di piazzole apposite il Comune avrà cura di delimitare gli spazi destinati ad ospitare i contenitori per la raccolta stradale dei rifiuti a mezzo di apposita segnaletica orizzontale. Sarà altresì cura del Comune provvedere al mantenimento di detta segnaletica.

5. Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione dei disabili.

6. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree ove sono depositati i contenitori è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento.

7. È vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al Gestore, anche attraverso gli uffici comunali o dell'Agenzia, motivata richiesta in tal senso. Il Gestore si impegna, attraverso la propria organizzazione, a rispondere all'utente secondo le modalità previste dalla carta dei servizi, comunque non oltre 20 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta.

8 Nel caso di interventi di risistemazione viaria o di strumenti urbanistici preventivi o particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, nelle aree ove sono attivate forme di raccolta stradale dei rifiuti urbani, dovranno essere obbligatoriamente previste e previamente concordate con il Gestore le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di standard fissati dal Disciplinare Tecnico in relazione alla densità edilizia ed alla destinazione degli insediamenti da servire.

Art. 22 – Conferimento delle frazioni di rifiuto soggette a raccolta su chiamata o raccolta itinerante

1. Le frazioni di rifiuto per le quali, conformemente al Piano Annuale delle attività e degli interventi, sono attivate forme di raccolta su chiamata o di raccolta itinerante, in particolare rifiuti urbani ingombranti di origine domestica (beni durevoli dismessi, mobili, ec.), RAEE, identificati all'art. 227, lettera a del D.Lgs. 152/06, e cemento-amianto, dovranno essere consegnati agli operatori incaricati dal Gestore nel rispetto delle seguenti modalità:

- a. nel caso di raccolta su chiamata, l'utente dovrà indicare la tipologia e la quantità del rifiuto, previo appuntamento anche telefonico col quale il Gestore indica data, orario e sito di consegna;
- b. nel caso di raccolta itinerante, presentandosi nei luoghi di raccolta nelle date e negli orari pubblicizzati a cura del Gestore.

Nel caso di rifiuti diversi dagli ingombranti, i medesimi dovranno essere conferiti e imballati secondo le eventuali disposizioni dettate dal Gestore.

2. Il Disciplinare Tecnico può prevedere quantitativi massimi conferibili unitariamente da una singola utenza attraverso i canali della raccolta su chiamata o itinerante. I conferimenti eccedenti tali limiti sono da considerarsi servizi fuori privativa.

3. Resta salva in ogni caso la possibilità di conferire detti rifiuti presso i Centri di raccolta attivi nel territorio comunale, nei giorni e negli orari di apertura delle medesime, e sempre nel rispetto dei quantitativi massimi ivi conferibili, in conformità con il Disciplinare Tecnico ed il Piano Annuale.

Art. 23 – Centri di raccolta

1. Il Gestore del servizio, secondo quanto previsto dal Disciplinare Tecnico e dal Piano annuale delle attività e degli interventi, gestisce un adeguato numero di punti recintati e presidiati per il conferimento differenziato o separato ai sensi del D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i., da parte degli utenti, di molte e diverse tipologie di rifiuto, tra le quali necessariamente:

- a. rifiuti urbani domestici ingombranti e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), identificati all'art. 227, lettera a del D.Lgs. 152/06, purché classificati urbani;
- b. rifiuti urbani derivanti dalla manutenzione di giardini privati e similari;

c. rifiuti urbani pericolosi.

2 Il Gestore provvede ad informare gli utenti circa l'articolazione degli orari di apertura, le modalità di accesso in sicurezza e le frazioni di rifiuto conferibili. Gli stessi orari saranno inoltre indicati anche su cartelli posizionati all'ingresso di ogni Centro.

3 Lo scarico dei rifiuti è a cura dell'utente, che deve immettere i materiali nei relativi contenitori, secondo le indicazioni fornite dalla cartellonistica e/o dal personale di presidio. I materiali riciclabili o destinati al riutilizzo debbono essere conferiti separatamente, non mescolati e non debbono contenere materiali estranei. I materiali destinati a specifici trattamenti e/o smaltimenti non debbono contenere materiali estranei in qualità e quantità tali da rendere impossibile o difficoltoso il trattamento o smaltimento medesimo.

4 L'accesso ai Centri di raccolta è riservato alle utenze domestiche ed assimilate residenti nel Comune (o nei Comuni, nel caso di centri intercomunali) ove insiste la stazione, nonché ad altre utenze eventualmente ammesse in forza degli Accordi di Programma sottoscritti dall'Agenzia; sempre e comunque nel rispetto degli eventuali quantitativi massimi conferibili giornalmente od unitariamente dalla singola utenza, secondo quanto prescritto dal Disciplinare Tecnico o dal Piano Annuale, anche con riferimento ai singoli Centri di raccolta.

5 L'utente che accede ai Centri di raccolta deve identificarsi, anche a mezzo di appositi strumenti informatici forniti ad ogni utenza a cura del Gestore; i rifiuti conferiti possono essere soggetti a pesatura o altra forma di misura a fini statistici e dell'eventuale riconoscimento di accrediti (nel caso siano attive agevolazioni specifiche) od addebiti (nel caso siano applicati metodi tariffari puntuali, che prevedano la misura di tutti i conferimenti di rifiuti da parte delle singole utenze) di natura tariffaria.

6 Quando i Centri di raccolta sono chiusi e/o non presidiate, sono vietati l'accesso all'interno delle stesse ed il conferimento di rifiuti da parte degli utenti.

7 È in ogni caso vietato l'abbandono di rifiuti a fianco o in prossimità dei Centri di raccolta.

Art. 24 – Gestione dei rifiuti da esumazioni e estumulazioni

1. I residui provenienti da esumazioni ed estumulazioni e quelli derivanti da altre attività cimiteriali vengono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera f, del D.Lgs. 152/06, e pertanto devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti.

2. In particolare i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione, quali:

- a. assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
- b. simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
- c. avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- d. resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;

e. resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);

devono essere mantenuti separati dagli altri rifiuti urbani e collocati per il successivo trasporto in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".

3. Detti rifiuti possono altresì essere depositati in attesa della raccolta in apposita area confinata, individuata dal Comune, all'interno od in prossimità dell'area cimiteriale, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti medesimi siano adeguatamente racchiusi con le modalità prescritte nel comma precedente.

4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Deve in ogni caso essere favorito il recupero dei resti metallici delle casse.

5. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali come i materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari, possono essere riutilizzati all'interno della struttura cimiteriale, senza necessità di autorizzazioni, ai sensi della normativa vigente. In tal caso devono essere favorite le operazioni di recupero degli oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

6. La sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente articolo, nonché delle più generali disposizioni normative in materia, per quanto non di diretta responsabilità del Gestore, compete al responsabile del cimitero.

Art. 25 – Modalità di trasporto, pesatura ed avvio a recupero, riciclo, trattamento o smaltimento dei rifiuti raccolti

1. Il trasporto, la pesatura e l'avvio al destino finale dei rifiuti raccolti sono svolti dal Gestore in conformità alla normativa vigente, nel rispetto della pianificazione di settore e secondo quanto previsto dalla Convenzione e dai suoi allegati tecnici (Disciplinare Tecnico e Piano Annuale delle attività e degli interventi).

2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi, iscritti in apposito albo per la gestione dei rifiuti, le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'art. 178 del D.Lgs. 152/06.

3. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono ottemperare alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda posizione, ecc.).

4. Nel caso di applicazione di metodi tariffari che prevedano la quantificazione dei conferimenti da parte

delle singole utenze il Gestore applica le metodologie di pesatura (o altra forma di misura) definite nel Piano annuale delle attività e degli interventi.

5. I dati riguardanti la misurazione devono essere raccolti e conservati a cura del Gestore del servizio e devono poter essere visionati/consultabili su richiesta.

Titolo IV – Disposizioni particolari sulla raccolta differenziata e sulla raccolta separata

Art. 26 – Rifiuti urbani pericolosi

1. I rifiuti urbani pericolosi, come identificati nell'allegato B, sono sempre oggetto di separato conferimento.

2. Il servizio di raccolta della frazione del rifiuto denominato “pile esauste, farmaci scaduti, T/F, etc (ex RUP)” dovrà essere garantito con il sistema dei contenitori specifici presso le utenze che commerciano tali tipologie di prodotti da cui poi derivano rifiuti;

3. I rifiuti urbani pericolosi, unitamente ai relativi contenitori, devono essere conferiti, dopo detenzione iniziale in apposito locale, esclusivamente presso i Centri di raccolta, seguendo le disposizioni ivi impartite, o presso rivendite di prodotti analoghi, se sono attivati tali canali di raccolta. Nel caso di farmaci e/o pile è altresì possibile fare uso degli specifici contenitori, se presenti, nelle isole ecologiche di base.

4. Non sono da considerarsi assoggettati alle modalità di conferimento e smaltimento di cui al presente articolo i contenitori di prodotti, ricadenti nelle categorie elencate come pericolose nell'allegato B, dei quali si sia avuta integrale utilizzazione, e che non conservino traccia avvertibile dell'originario contenuto. Per i contenitori dei prodotti destinati all'igiene domestica e dei locali (es.: candeggina, alcool denaturato, acido muriatico e simili) integralmente utilizzati, è ammesso, previo accurato lavaggio, il conferimento al servizio di raccolta differenziata o raccolta separata appropriato per la tipologia di materiale costituente i contenitori medesimi.

Art. 27 – Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)

1. Le modalità di conferimento, raccolta e avvio a recupero, riciclaggio e/o smaltimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) devono rispettare le prescrizioni della specifica disciplina vigente.

Art. 28 – Modalità di raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi

1. È consentito il conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti di imballaggio primario ed eventuali rifiuti di imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore da attività commerciali al dettaglio e all'ingrosso, da attività di servizio e da attività artigianali di servizio alla persona o alla residenza, solo in

raccolta differenziata, corrispondentemente alle relative caratteristiche merceologiche.

Art. 29 – Attività del volontariato

1. Si riconoscono quali contributi utili, ai fini del buon esito della raccolta differenziata, quelli delle Associazioni, che si ispirano a scopi caritatevoli e/o ambientali, e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.

2. Nel caso di utilizzazione di attrezzature fisse da collocare su suolo pubblico in aree diverse da quelle attrezzate per la raccolta differenziata (per le quali occorre l'autorizzazione del Gestore), è necessaria la specifica autorizzazione comunale; in ogni caso dovranno essere garantite la pulizia e il decoro di tali attrezzature e rispettate le disposizioni impartite dagli uffici comunali in ordine alla viabilità e all'occupazione del suolo pubblico.

3. Eventuali attività saltuarie di raccolta di specifiche frazioni merceologiche di rifiuti potranno essere organizzate previo accordo con il Gestore, sempre fatta salva la necessaria osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igienico/sanitarie, delle disposizioni urbanistiche, delle consuetudini di decoro cittadino, nonché delle norme vigenti in materia di raccolta, trasporto ed avvio a recupero, riciclaggio o smaltimento dei rifiuti. In particolare nell'espletamento di tali attività le Associazioni dovranno in ogni caso:

- a. arrecare il minimo intralcio alla circolazione;
- b. evitare lo spandimento di materiali e liquami su suolo pubblico;
- c. osservare le vigenti norme di sicurezza, valevoli per i lavoratori, per tutti gli operatori anche se volontari;
- d. garantire la pulizia e il decoro delle aree di deposito temporaneo dei materiali raccolti;
- e. non creare intralcio all'organizzazione dei servizi pubblici di igiene ambientale.

4. Le raccolte a domicilio, itineranti o presso luoghi presidiati di:

- a. mobilio, elettrodomestici, altri beni durevoli di natura domestica;
- b. vestiario usato ed accessori;

o di altri materiali comunque destinati al riutilizzo in quanto tali, previa nessun'altra attività che eventuali selezione e/o aggiustaggio, non è da considerarsi raccolta di rifiuti. Pertanto non ricade sotto la responsabilità del Gestore, ed è attuabile da Associazioni di volontariato volte a scopi caritatevoli e/o ambientali senza necessità di specifiche autorizzazioni ai sensi della normativa in materia di raccolta di rifiuti; sono sempre fatti salvi tutti gli altri obblighi di legge.

Titolo V – Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani esterni

Art. 30 – Area e criteri di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni

1. I perimetri entro i quali è espletato il servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni, con dettaglio relativo alle diverse attività nelle quali esso si articola, sono definiti nel Piano Annuale delle attività e degli interventi e rappresentati nelle planimetrie ad esso allegate.
2. Tali perimetri vengono definiti al fine di comprendere, quantomeno all'interno della delimitazione dei capoluoghi comunali, dei centri frazionali e dei nuclei abitativi più significativi:
 - a. le strade e le piazze, compresi i portici, classificate come comunali ai sensi del D.Lgs. 285/92, e le nuove strade comunali;
 - b. le strade vicinali classificate d'uso pubblico ai sensi del D.Lgs. 285/92;
 - c. i tratti urbani delle strade statali e provinciali;
 - d. le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico, dotate di adeguata pavimentazione e segnaletica della carreggiata e complete delle opere di arredo e finitura collaterali;
 - e. le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
 - f. le aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi extraurbani, gli spazi verdi di arredo stradale, le aiuole spartitraffico, i centro viali ecc., come previsto nel Piano annuale delle attività;
 - g. le aree dei cimiteri, limitatamente ai residui di fiori, addobbi, corone funebri e simili, con esclusione dei resti di esumazione e di quanto disciplinato dalle vigenti disposizioni di Polizia Mortuaria.
3. Ai sensi della Convenzione firmata dall'Agenda e dal Gestore, per quanto attiene alle operazioni di pulizia dei parchi, giardini pubblici ed aree verdi aperte al pubblico, il Comune può direttamente curarne in toto o in parte la pulizia, con risorse proprie, propria organizzazione e/o terzi prestatori, nell'ambito delle attività di manutenzione-conservazione del verde pubblico comunale; le attività di cui al presente comma che il Gestore sarà tenuto a svolgere dovranno essere esplicitate nel Piano annuale delle attività e degli interventi.

Art. 31 – Organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni

1. Le modalità di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio, sono stabilite annualmente in sede di predisposizione del Piano Annuale delle attività e degli interventi, a cura dell'Agenda d'Ambito e del Gestore, in considerazione delle specifiche esigenze espresse dall'Amministrazione Comunale e dai suoi competenti uffici, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti, e comunque nel rispetto dei principi ed obiettivi generali perseguiti dalla normativa vigente.

2. Il Disciplinare Tecnico definisce altresì le modalità per la richiesta da parte degli organi comunali, la definizione di concerto e l'esecuzione da parte del Gestore di interventi straordinari, resisi necessari per qualunque motivo, al di fuori di quanto programmato in sede di definizione del Piano Annuale.

3. All'interno del perimetro di espletamento, il Gestore provvede inoltre alla raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le rive dei canali a cielo aperto e dei corsi d'acqua che attraversano l'area interessata al servizio, conformemente alle prescrizioni del Disciplinare Tecnico ed alle previsioni inserite nel Piano Annuale delle attività e degli interventi.

Art. 32 – Cestini portarifiuti e panchine pubbliche

1. Il Gestore è tenuto a provvedere all'installazione, allo svuotamento e alla pulizia ed alla ordinaria manutenzione dei cestini portarifiuti, nonché alla rimozione dei rifiuti abbandonati sopra od in prossimità delle panchine pubbliche, come da previsioni del Piano annuale delle attività e degli interventi.

2. È fatto divieto di:

- a. danneggiare, spostare dalla posizione stabilita o ribaltare tali contenitori;
- b. utilizzare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani domestici;
- c. eseguire scritte o affiggere materiali di qualsivoglia natura e dimensione (es.: manifesti, targhette, adesivi) sopra i cestini portarifiuti, sulle panchine pubbliche e sugli arredi urbani in genere, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 33 – Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici

1. È fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità; tali rifiuti dovranno essere unicamente immessi negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni o se per natura, qualità, dimensioni, analoghi a rifiuti domestici, nei cassonetti e contenitori ovvero secondo le procedure predisposte per l'ordinario servizio di raccolta.

2. Chi conduce cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi, incluse anche quelle appositamente attrezzate ove i cani od altri animali domestici possono essere lasciati liberi, deve evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni e deve provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi, oppure condurre l'animale presso le piazzole appositamente predisposte, laddove presenti.

3. La gestione igienicosanitaria delle piazzole di cui al comma precedente è curata dal Gestore secondo quanto previsto dal Disciplinare Tecnico e dal Piano Annuale delle attività e degli interventi.

Art. 34 – Carico e scarico di merci e materiali e deaffissione manifesti; pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali (compresa la perdita di carico accidentale) o deaffissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente sia alla conclusione dei lavori, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo.
3. Chi effettua le attività di cui al comma precedente è tenuto, sia quotidianamente sia alla conclusione dei lavori, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno adoperarsi per ridurre tali inconvenienti (lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, ecc.).
4. In caso d'inosservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti, il Comune potrà incaricare della pulizia il Gestore del servizio; il Comune potrà esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili inadempienti, per il costo del servizio prestato, nonché applicare le sanzioni ai sensi di Legge e di Regolamento.

Art. 35 – Manifestazioni pubbliche

1. Il Piano annuale delle attività e degli interventi prevede lo svolgimento delle operazioni di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle aree inerenti lo svolgimento di sagre, feste, corse ecc. od altre manifestazioni di carattere culturale, religioso o sportivo ecc., organizzate, patrocinate o comunque ritenute di rilevanza pubblica dal Comune. Il relativo costo rientra nei costi del servizio pubblico.
2. Gli Enti, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare ulteriori manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su strade, piazze e aree pubbliche, anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare, con adeguato preavviso, al Gestore il programma delle iniziative indicando le aree che s'intende effettivamente impegnare o utilizzare.
3. I soggetti organizzatori delle iniziative sono tenuti a provvedere direttamente, mediante un accordo con il Gestore, alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso, nonché all'asporto dei rifiuti abbandonati dai frequentatori delle manifestazioni. La raccolta dei rifiuti deve avvenire ai sensi della normativa vigente (raccolta differenziata). Gli oneri connessi allo svolgimento di tali operazioni ricadono in ogni caso sui soggetti medesimi.
4. Sono in ogni caso obbligatori il conferimento e la raccolta differenziati o separati.

Art. 36 – Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuata la raccolta dei rifiuti urbani esterni della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili possano risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per le bibite, residui alimentari). I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni.
3. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione, o comunque antistante, deve risultare perfettamente ripulita.

Art. 37 – Pulizia delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti e delle aree occupate temporaneamente da attività ambulanti di vendita e somministrazione e delle aree di sosta per nomadi

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park e le aree occupate temporaneamente da attività ambulanti di vendita e somministrazione e le aree di sosta per nomadi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area sarà subordinato ad un accordo con il Gestore circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti ed il pagamento della relativa tariffa e degli eventuali oneri accessori, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti.
3. I gestori di dette attività sono tenuti al pagamento della tariffa commisurata alla durata del periodo di occupazione delle aree. Ricadrà altresì su di essi ogni onere eventualmente connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato.
4. Nelle aree specificamente assegnate alla sosta ed al transito dei nomadi viene istituito un apposito servizio di raccolta ed avvio a recupero, riciclaggio o smaltimento. I nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente Regolamento e quelle specificamente emanate dal Comune interessato.
5. Il Gestore organizzerà i servizi aggiuntivi o specifici eventualmente necessari in risposta a quanto previsto dai commi precedenti di questo articolo, prevedendo l'attivazione delle raccolte differenziate in conformità al Piano Annuale in vigore per il territorio in oggetto.

Art. 38 – Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti,

in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo all'interno ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo e conferendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività secondo le modalità in uso nel territorio in questione. In ogni caso, al termine delle attività quotidiane, l'area occupata deve essere pulita ed i rifiuti raccolti conferiti negli appositi contenitori e/o nelle posizioni e con le modalità individuate dal Gestore del servizio, od anche conferiti presso una dei Centri di raccolta attivi nel Comune.

2. È vietato il conferimento dei rifiuti prodotti all'interno dei cestini portarifiuti.

3. Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, a cura del soggetto promotore dovranno essere presi accordi con il Gestore che fisserà il corrispettivo economico del servizio, in relazione alle esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato.

4. Il Gestore organizzerà i servizi aggiuntivi o specifici eventualmente necessari in risposta a quanto previsto dai commi precedenti di questo articolo, prevedendo l'attivazione delle raccolte differenziate in conformità al Piano Annuale in vigore per il territorio in oggetto.

Art. 39 – Esercizi stagionali, piscine e campeggi

1. Esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi dovranno comunicare al Gestore la data di inizio dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.

2. È obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori di rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e all'immissione dei rifiuti nei contenitori dei rifiuti solidi urbani collocati dal Gestore su area pubblica, ovvero nei contenitori messi a disposizione attraverso relativa convenzione, ovvero ancora al conferimento nei luoghi e negli orari stabiliti dal Gestore.

3. Il Gestore organizzerà i servizi aggiuntivi o specifici eventualmente necessari in risposta a quanto previsto dai commi precedenti di questo articolo, prevedendo l'attivazione delle raccolte differenziate in conformità al Piano Annuale in vigore per il territorio in oggetto.

Art. 40 – Pulizia dei terreni non edificati, delle aree scoperte e dei luoghi di uso comune privati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi. Lo stesso obbligo sussiste per i luoghi di uso comune dei fabbricati e per tutte le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non.

2. A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di canali di scolo, opere di sbarramenti degli accessi e salvo che per i terreni agricoli, di recinzione, così da evitare l'inquinamento del suolo e l'immissione di rifiuti da parte di terzi. Tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e/o di chi ha

la disponibilità delle aree.

3. Conformemente alle procedure previste dalle norme vigenti, in caso di abbandono o di scarico abusivo di rifiuti su dette aree, il proprietario in solido con altri eventuali titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, se al proprietario e/o ad altri di detti soggetti tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, saranno obbligati con ordinanza, previa diffida, alla riduzione in pristino, all'asporto e all'allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi. In difetto, su richiesta del Comune potrà intervenire il Gestore del servizio pubblico: il Comune provvederà al recupero delle spese sostenute nei confronti dei diffidati.

Art. 41 – Altre attività relative all'avvio a recupero, riciclaggio o smaltimento dei rifiuti urbani esterni

1. Le seguenti attività, relative all'avvio a recupero, riciclaggio o smaltimento dei rifiuti urbani esterni, saranno svolte dal Gestore, conformemente al Disciplinare Tecnico e nella misura in cui sono previste dal Piano Annuale delle attività e degli interventi:

- a. raccolta, trasporto ed avvio a destino dei rifiuti presenti in tutte le aree pubbliche poste al di fuori delle aree di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni, ivi comprese le rive dei corsi d'acqua e dei canali;
- b. rimozione di rifiuti ingombranti ed eliminazione di scarichi abusivi e discariche abusive di rifiuti da strade ed aree pubbliche o d'uso pubblico e rive di corsi d'acqua e di canali, sia all'esterno che all'interno del perimetro di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni, nonché, se del caso, il risanamento e il recupero ambientale dei luoghi interessati a scarichi e discariche abusivi di rifiuti.

2. I costi delle attività di cui al comma precedente sono stimati presuntivamente in sede di definizione del Piano Annuale delle attività e degli interventi, fatta salva la potestà del Comune di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati dei quali possa essersi pervenuti alla identificazione.

Titolo VI – Promozione delle attività tese al contenimento della produzione di rifiuti

Art. 42 – Incentivi per la raccolta differenziata o per la raccolta separata

1. Specifiche campagne, programmi e/o modalità di raccolta differenziata o separata, in fase promozionale, possono dare luogo al riconoscimento di riduzioni della tariffa applicata all'utente che aderisce, ed in misura rapportata alle quantità di rifiuti effettivamente conferiti attraverso tali canali.

2. Le fattispecie per le quali si dà luogo a dette riduzioni, l'ammontare di queste e le modalità di riconoscimento all'utenza sono disciplinati dal Regolamento di applicazione della Tariffa, con specifico riferimento a dette campagna, programmi e/o modalità.

Art. 43 – Gestione sostenibile delle aree verdi

1. Fra gli interventi più efficaci ai fini della riduzione della produzione di rifiuti vi sono quelli inerenti la gestione più sostenibile delle aree verdi.

La pratica del mulching consiste nel mutare ciò che accade naturalmente nei boschi d'autunno con la caduta delle foglie sul terreno, tagliando indicativamente ogni settimana, da marzo ad ottobre, l'erba del prato a 5-6 cm da terra senza raccoglierla. Lo spesso strato organico che in tal modo si produce contribuisce ad aumentarne la temperatura grazie alla fermentazione delle sostanze organiche che lo compongono, agevolando in tal modo l'attività dell'abbondante fauna di organismi e microrganismi che popolano il sottosuolo favorendo la formazione dell'humus. La pacciamatura organica trattiene l'umidità, evita il formarsi della crosta superficiale, protegge il terreno dall'erosione, modifica la temperatura del suolo, scoraggia la crescita delle infestanti e diminuisce la diffusione di alcune malattie. In estate impedirà al terreno di scaldarsi troppo e quindi all'acqua di evaporare in fretta. In inverno, al contrario, la copertura manterrà il terreno più caldo ed impedirà al gelo di avvicinarsi troppo alle radici. Inoltre sotto lo strato pacciamante i semi delle infestanti faticeranno a germogliare e se lo faranno saranno più deboli e facili da togliere. Ed infine degradandosi aggiungerà sostanza nutritiva al terreno e ne migliorerà la struttura. Come pacciamante organico possiamo utilizzare: erba sfalciata, paglia, compost, foglie, cortecce frantumate, gusci di nocchie, torba, trucioli di legno, cartone.

2. Il mulching, la cippatura in loco delle potature e l'autosmaltimento della frazione organica di cui al successivo articolo, sono da ritenersi preferibili nella gestione del verde.

Solo nei casi in cui non sia possibile attuare tali pratiche, con conseguente produzione di "rifiuti" da giardinaggio, sarà possibile utilizzare il Centro di Raccolta o le raccolte dei rifiuti "verdi" organizzate sul territorio.

Art. 44 – Autosmaltimento della frazione organica del rifiuto domestico

1. Gli utenti domestici ricadenti all'interno dell'area di espletamento del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani possono ridurre i propri conferimenti di rifiuti attraverso la produzione domestica di compost.

2. L'utente che disponga di un'area verde di pertinenza ad accesso esclusivo può avviare ad autosmaltimento i residui di potatura e sfalcio di giardini ed orti costituenti pertinenza delle abitazioni unitamente alla frazione organica di origine domestica, seguendo le norme tecniche contenute nell'allegato D al presente Regolamento, e comunque rispettando le seguenti prescrizioni minime:

- a. sono soggetti al compostaggio unicamente i residui vegetali di giardini e orti nonché i rifiuti di natura organica derivanti dalla preparazione degli alimenti; deve pertanto essere garantita la separazione all'origine della frazione organica;
- b. se l'area verde di pertinenza ha una superficie inferiore ai 1000 mq, o se il luogo ove avviene

compostaggio è distante meno di 10 mt. dal confine di proprietà è obbligatorio l'uso di una compostiera chiusa;

- c. i rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione dei giardini, se ed in quanto non utilizzati ai fini dell'autoproduzione di compost, devono essere conferiti secondo quanto previsto dall'art. 19 c. 5.

È vietato:

- a. non seguire correttamente le regole di compostaggio di cui all'allegato D, in particolare creare condizioni di anaerobiosi nel cumulo (con formazione di metano ed odori molesti) e/o condizioni favorevoli alla proliferazione di animali indesiderati;
- b. utilizzare residui di origine animale (ossa, avanzi di carne e di pesce) nei primi due anni di attività;
- c. non rispettare le dimensioni minime per il compostaggio in buca.

3. Deve sempre essere individuato un responsabile dell'attività di compostaggio, che si assuma la responsabilità:

- a. di rispettare le buone regole di compostaggio, le indicazioni di cui all'allegato D nonché le prescrizioni ed i divieti di cui ai commi precedenti;
- b. di alimentare costantemente il cumulo così sottraendo rifiuti organici al circuito di raccolta del servizio pubblico;
- c. di accettare di sottoporsi ad eventuali accertamenti condotti da personale qualificato, opportunamente identificato ed appositamente incaricato dall'Agenzia e/o dal Gestore e/o dall'Ente;
- d. a comunicare entro 30 gg l'eventuale cessazione dell'attività.

4. È ammesso il compostaggio in comunione; in caso di unità condominiali per l'attivazione è necessaria una specifica deliberazione dell'assemblea condominiale.

5. Il Regolamento di applicazione della Tariffa quantifica le riduzioni cui l'utente ha diritto se applica quanto previsto dai commi precedenti del presente articolo, le modalità di richiesta e di riconoscimento delle riduzioni medesime, nonché le modalità di controllo e di eventuale sanzione degli utenti inadempienti da parte dell'Agenzia.

Titolo VII – Disposizioni sanzionatorie

Art. 45 – Regime sanzionatorio

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge in materia di sanzioni amministrative e, in specie, dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii., le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., con le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nell'allegato C.

2. Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento gli Agenti della Polizia Municipale ed il personale degli organi preposti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di quanto previsto all'interno del *“Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e sistema sanzionatorio”* approvato con deliberazione del consiglio d'Ambito n. 51 del 26/07/2016 , alla tutela e vigilanza ambientale, nonché i soggetti individuati con apposito atto dall'Agenzia o, con riferimento al territorio del singolo Comune, dalla Amministrazione Comunale competente, d'intesa con l'Agenzia.

Titolo VIII – Disposizioni transitorie e finali

Art. 46 – Abrogazione di norme regolamentari

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il Regolamento di Nettezza Urbana approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 106 del 28/07/1994.

Art. 47 – Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 23 non trovano applicazione nei Centri di raccolta sintanto che questi non siano state dotate di quanto necessario per identificare le utenze accedenti e misurare i rifiuti ivi conferiti, nonché sintanto che non siano stati distribuiti gli strumenti informatici di identificazione alle utenze interessate, nel caso di utilizzo di sistemi informatici.

2. Si considera validamente concluso, ai fini previsti dall'art. 23, comma 4, del presente Regolamento, l'accordo di programma per i rifiuti agricoli approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2090 del 5/12/2016.

Art. 48 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore a decorrere dal 2017.

Rifiuti speciali non assimilati agli urbani

N.	Descrizione
1	Rifiuti da demolizione e costruzione; rifiuti da attività di scavo
2	Rifiuti di natura vegetale derivanti dall'attività di realizzazione e manutenzione di parchi, giardini ed aree verdi in genere, se derivanti dalla attività primaria dell'impresa. Sono invece assimilati se conferiti direttamente o comunque a nome dell'utenza assimilata, dedita ad attività differenti dalla manutenzione del verde, dalle cui pertinenze sono stati originati.
3	Rifiuti derivanti da attività agricola ed agroindustriale, se non ricadenti nelle casistiche di cui all'art. 10 c.1 lettera e
4	Pneumatici dismessi
5	Rifiuti costituiti da residui di lavorazione in vetroresina
6	Oli esausti e gli altri rifiuti non aventi consistenza solida derivanti da attività di ristorazione, rosticceria, friggitorie, nonché da centri di produzione pasti per la somministrazione collettiva e/o da attività di preparazione di cibi per la vendita al dettaglio, se NON direttamente conferiti dal produttore presso
7	Toner per stampa esauriti, anche se non pericolosi, se derivanti dall'attività primaria dell'impresa
8	Batterie ed accumulatori, ancorché non classificati quali rifiuti pericolosi, se derivanti dall'attività primaria dell'impresa
9	Olii e lubrificanti esausti, ancorché non classificati quali rifiuti pericolosi, se derivanti dall'attività primaria dell'impresa
10	Solventi, diluenti, vernici e smalti, relativi residui e contenitori
11	Adesivi e relativi residui e contenitori
12	Pesticidi e relativi contenitori

Frazioni di rifiuti potenzialmente soggette a raccolta differenziata

Tipologia di rifiuto	Frazione	Descrizione	Codice EER
RACCOLTA A DIFFERENZIATA (RD)	FRAZIONE ORGANICA UMIDA	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
		Rifiuti dei mercati	200302
		Rifiuti biodegradabili da manutenzione del verde pubblico	200201
	CARTE E CARTONE	Carta e cartone	200101
		Imballaggi in carta e cartone	150101
	PLASTICA	Plastica	200139
		Imballaggi in plastica	150102
	LEGNO	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
		Imballaggi in legno	150103
		Legno, contenente sostanze pericolose	200137*
	METALLO	Metallo	200140
		Imballaggi metallici	150104
	IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
	MULTIMATERIAL	Imballaggi in materiali misti	150106
	VETRO	Vetro	200102
		Imballaggi in vetro	150107
	TESSILE	Abbigliamento	200110
		Imballaggi in materia tessile	150109
		Prodotti tessili	200111
	CONTENITORI TFC	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	150110*
		Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	150111*
	TONER	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*	160216
		Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	160215*
Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*		080318	

	RAEE	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121*, 200123*, contenenti componenti pericolosi	200135*
RACCOLTA A DIFFERENZIATA (RD)	RAEE	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121*, 200123* e 200135*	200136
		Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio	200121*
		Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	200123*
		Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse di cui alla voce 160209	160210*
		Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	160211*
		Apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre libere	160212*
		Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160209 a 160212	160213*
		Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	160214
	INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti misti se avviati al recupero	200307
	OLI	Oli e grassi commestibili	200125
		Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125	200126*
	VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	200127*
		Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127*	200128
	SOLVENTI	Solventi	200113*
	ACIDI	Acidi	200114*
	SOSTANZE ALCALINE	Sostanze alcaline	200115*
	PRODOTTI FOTOCHIMICI	Prodotti fotochimici	200117*
	PESTICIDI	Pesticidi	200119*
	DETERGENTI	Detergenti contenenti sostanze pericolose	200129*
		Detergenti diversi da quelli al punto precedente	200130

	FARMACI	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131*	200132
		Medicinali citotossici e citostatici	200131*
RACCOLTA A DIFFERENZIATA (RD)	BATTERIE E ACCUMULATORI	Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601*,160602* e 160603* nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie provenienti da utenze domestiche	200133*
		Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133*	200134
	RIFIUTI DA C&D	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramica, diversi da quelli di cui alla voce 170106* provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione	170107
		Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903* provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione	170904
	ALTRI RIFIUTI	Residui della pulizia stradale se avviati a recupero	200303
		Pneumatici fuori uso solo se conferiti da utenze domestiche	160103
		Rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini solo se provenienti da utenze domestiche	200141
		Terra e roccia	200202
		Altri rifiuti non biodegradabili	200203
		Filtri olio	160107*
		Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215*	160216
		Gas in contenitori a pressione limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico	160504*

		Gas in contenitori a pressione diversi da quelli di cui alla voce 160504* limitatamente ad estintori e aerosol ad uso domestico	160505
--	--	---	--------

Frazioni di rifiuti soggette a raccolta separata

Frazione	Definizione	La frazione comprende anche rifiuti pericolosi	Codici CER°	Destinazione
Pile esaurite	Pile di vario genere ad uso domestico, non recuperabili	NO	200134	Smaltimento
Farmaci scaduti	Farmaci, cosmetici e similari non più idonei all'uso in quanto scaduti o deteriorati	SI	200132 200131*	Smaltimento
Ingombranti	Beni durevoli di grossa dimensione non altrimenti classificati (mobilio, materassi, eccetera), se non recuperabili	NO	200307	Smaltimento
Legno	Legno di varia origine, trattato in modo da risultare non recuperabile	SI	200137*	Smaltimento
Vernici, inchiostri, adesivi e resine; detergenti	E relativi contenitori	SI	200128 200130 200127*	Smaltimento
Pesticidi	E relativi contenitori	SI	200119	Smaltimento

Rifiuto indifferenziato (Rifiuto urbano residuo)	Frazione di rifiuto derivante dall'eliminazione del medesimo di tutte le frazioni per le quali sono attivate raccolte differenziate o separate	NO	200301	Smaltimento
	Residui della pulizia stradale se avviati a smaltimento	NO	200303	Smaltimento
	Altri rifiuti urbani indifferenziati non specificati altrimenti	NO	200399	Smaltimento

° : i rifiuti pericolosi debbono sempre essere conferiti e raccolti distintamente dai non pericolosi appartenenti alla medesima frazione

°°: codici di riferimento a scopo indicativo; i codici contrassegnato da un asterisco si riferiscono a rifiuti pericolosi

Prospetto delle sanzioni

	VIOLAZIONE	SANZIONE		
		MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
1.	Conferimento nei contenitori predisposti dal Gestore, ovvero nei luoghi previsti per la raccolta domiciliare, di rifiuti speciali non assimilati, di rifiuti impropri o di rifiuti urbani appartenenti ad una frazione merceologica diversa da quella cui è destinato il contenitore, o della quale è prevista la raccolta	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
2.	Nei casi di cui la punto 1 quando l'errato conferimento è riferito a rifiuti pericolosi	€ 150,00	€ 900,00	€ 300,00
3.	Immissione nei contenitori predisposti dal Gestore di rifiuti liquidi o sostanze incendiate	€ 150,00	€ 900,00	€ 300,00
4.	Collocazione di rifiuti, anche immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a fianco, al di sopra o comunque all'esterno dei contenitori predisposti; esposizione di rifiuti sfusi se non espressamente previsto.	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
5.	Conferimento di carta/cartone, plastica e indifferenziato di rifiuti non adeguatamente ridotti sotto il profilo volumetrico	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00
6.	Cernita di rifiuti da contenitori predisposti dal Gestore ovvero tra i rifiuti posizionati in attesa di ritiro	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
7.	Utilizzo dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00
8.	Spostamento, ribaltamento o	€ 150,00	€ 900,00	€ 300,00

Prospetto delle sanzioni (segue)

9.	Esecuzione di scritte o affissione di materiali di qualsivoglia natura e dimensione sulle attrezzature rese disponibili dal gestore per il conferimento dei rifiuti, ovvero sui cestini portarifiuti	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00
10.	Uso di contenitori o sacchi per la raccolta domiciliare non conformi alle prescrizioni	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
11.	Esposizione di rifiuti in orario non consentito:			
11.1	Rifiuti urbani non ingombranti	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
11.2	Rifiuti urbani ingombranti	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
11.3	Rifiuti urbani pericolosi	€ 150,00	€ 900,00	€ 300,00
12.	Abbandono di rifiuti urbani non pericolosi su suolo pubblico o ad uso pubblico	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
13.	Abbandono di rifiuti urbani pericolosi su suolo pubblico o ad uso pubblico	€ 150,00	€ 900,00	€ 300,00
14.	Utilizzo di cestini portarifiuti per il conferimento di rifiuti urbani domestici	€ 26,00	€ 156,00	€ 52,00
15.	Abbandono su suolo pubblico o ad uso pubblico di deiezioni animali	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00
16.	Mancata pulizia da parte dell'organizzatore delle aree occupate da manifestazioni pubbliche	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
17.	Mancata pulizia, da parte degli esercenti, delle aree pubbliche od a uso pubblico concesse in uso a negozi, pubblici esercizi e analoghe attività	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
18.	Mancata pulizia, da parte degli esercenti, delle aree adibite a Luna Park, circhi e spettacoli viaggianti	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00

19.	Mancata pulizia delle aree destinate a posti di vendita nei mercati	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
20.	Malagestione del compostaggio domestico con formazione di condizioni di anaerobiosi o proliferazione di animali indesiderati	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
21.	Conferimento di rifiuti urbani ed assimilati in territorio di un Comune diverso da quello di residenza/domicilio dell'utente ossia di ubicazione del locale o dell'area ove sono stati prodotti, fatta eccezione per i casi previsti nella regolamentazione del servizio (a titolo esemplificativo per i conferimenti presso S.E.A./Centri comunali di raccolta)	€ 83,00	€ 500,00	€ 166,00
22.	Posizionamento in via permanente, nei territori con raccolta rifiuti porta a porta, di contenitori privati su suolo pubblico od a uso pubblico non previsti dalla regolamentazione del servizio	€ 52,00	€ 312,00	€ 104,00

Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico

Definizione di compostaggio domestico

Per compostaggio domestico si intende un processo naturale di trasformazione degli scarti organici, i quali con l'intervento della flora microbica aerobica, quindi in presenza di ossigeno, si trasformano in humus.

Materiali da utilizzare

I materiali da utilizzare per il compostaggio sono rappresentati dai rifiuti organici facilmente deperibili e degradabili quali: scarti alimentari di cucina, scarti del giardino e dell'orto

Si elencano alcuni esempi di materiali da utilizzare:

- frutta e verdura, ossa, gusci di noce e uova, fondi di caffè, the, tovagliolini di carta, foglie, erba, rametti sminuzzati.

Con cautela si possono impiegare inoltre i seguenti rifiuti:

- pane, pasta, dolciumi (ben sminuzzati);
- foglie coriacee a lenta degradazione, (come quelle di pioppo e di magnolia e aghi di conifere) da aggiungere preferibilmente in quantità limitate e comunque in cumuli con prevalenza di scarti umidi di cucina o meglio da abbinare a materiali con un buon contenuto di azoto, come ad esempio la pollina;
- bucce di agrumi, che essendo di lenta degradazione vanno aggiunte con parsimonia;

Materiali da non utilizzare

Non si possono invece utilizzare tutti i rifiuti non organici come ad esempio: vetro, polistirolo, pile, farmaci, carta e cartoni, metalli, oggetti in plastica, laterizi e calcinacci, tessuti e indumenti ecc.

Regole tecniche da rispettare

Occorre valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio tenendo conto di queste indicazioni:

- 1) deve essere disponibile un'area di 3-20 m² a seconda della modalità operativa scelta;
- 2) il cumulo non deve infastidire i confinanti, comunque è bene ricordare che non si tratta di un'attività molesta o fastidiosa, qualora sia ben condotta;
- 3) il cumulo va collocato preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda;
- 4) è necessario inoltre mescolare in maniera corretta i rifiuti organici più umidi (rifiuti di cucina, erba ecc.)

con quelli meno umidi (rametti, legno, foglie) così da avere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione.

In particolare un giusto rapporto C/N (carbonio/azoto), per le esigenze nutritive dei microrganismi è pari a: 1:25-30, cioè ogni grammo di azoto necessita di 25-30 di carbonio. Tale percentuale si raggiunge miscelando con un rapporto di 2-3 a 1 gli scarti organici umidi e gli scarti organici secchi, quindi con una prevalenza degli scarti organici umidi. Nella seguente tabella 2 vengono indicati i principali valori del rapporto C/N.

Tabella 2

Rifiuti	Rapporto C/N	Rifiuti	Rapporto C/N
<i>scarti di cucina</i>	12 - 20	<i>sfalci d'erba</i>	12 - 15
<i>scarti da giardino</i>	20 - 60	<i>scarti dell'orto</i>	11 - 13
<i>foglie secche</i>	30 - 60	<i>segatura</i>	100 - 500
<i>trucioli di legno</i>	120	<i>corteccia</i>	100 - 150
<i>carta cartone</i>	120 - 500		<i>paglia</i>
100			
<i>pollina</i>	10 - 18	<i>letame bovino</i>	20
<i>letame di cavallo</i>	20 - 50		

Per scarti organici umidi si intendono tutti i materiali organici, i cui tessuti hanno un elevato grado di umidità, come l'erba, gli ortaggi ecc.

Per Scarti organici secchi si intendono tutti i materiali organici, i cui tessuti hanno uno scarso livello di umidità, come ad esempio i legnetti.

5) raggiungere e mantenere un livello di umidità ottimale (45%);

6) avere un'adeguata porosità, che garantisca l'ossigenazione interna della massa, trattandosi di degradazione aerobica., evitando così la formazione di odori sgradevoli e la formazione di metano. E un corretto arieggiamento della massa formata si ha grazie all'aggiunta di materiale strutturato (rametti e/o cippato) e a periodici rivoltamenti del cumulo;

7) controllare la temperatura, verificando con un termometro da terra o semplicemente inserendo la mano nel cumulo. Il processo di degradazione microbica infatti determina un innalzamento delle temperature oltre 60°C, in particolare nel periodo estivo, per poi scendere ai normali valori ambientali.

8) Nel compostaggio all'aperto o in buca non si deve coprire il cumulo con teli di plastica, per garantire un buon deflusso dell'aria. Si possono accettare, al limite, teli porosi fatti di iuta o altri materiali traspiranti.

Distanze minime dai confini

Nella scelta del luogo di compostaggio vi sono distanze minime da rispettare solo per il compostaggio in buca e all'aperto: con questi metodi di compostaggio la distanza minima dal confine di proprietà deve essere di 10 mt.

Considerazioni generali

Il compostaggio, con la successiva formazione di humus, è una antica pratica che permette di riutilizzare i rifiuti organici restituendoli successivamente al terreno in altra forma. Tale pratica può essere messa in atto anche in ambiti ridotti e semplificati, come ad esempio nel giardino di casa. In particolare è necessario creare un cumulo che mantenga sempre le condizioni indispensabili alla presenza di ossigeno (elevata porosità), evitando così fenomeni di anaerobiosi con esalazione di cattivi odori (produzione di metano ed altri gas).

6.1 Metodi di compostaggio

I metodi di compostaggio si suddividono in *cumulo aperto*, in *cumulo in compostiera* e *cumulo in buca* o trincea.

Cumulo Aperto

Si tratta del sistema più semplice, infatti ricorda la letamaia o “massa” fatta dagli agricoltori. Consiste nell’accumulare lo scarto organico sopra a un fondo creato intrecciando alcuni rami o posizionando alcuni bancali in legno, per favorire l’areggiamento.

Il cumulo dovrà avere dimensioni minime di 1-1,50 m come base e 1 m come altezza, (tali misure consentono alla massa di conservare una temperatura sufficiente per l’attività microbica), ed andrà protetto, ad esempio con reti metalliche a maglia fitta, per evitare l’accesso di animali.

Generalmente nella fase iniziale, risulta utile prevedere un’area, meglio se non accessibile da cani e gatti (es. un cassone), in cui stoccare il materiale in attesa di averne una quantità sufficiente. Il cumulo è bene che abbia una forma appiattita nel periodo estivo, in modo da intercettare le precipitazioni meteoriche, e una forma più appuntita nel periodo invernale per poter sgrondare gli eccessi di pioggia; sempre nel periodo invernale è consigliabile che sia ricoperto con un telo di iuta o con uno strato di foglie o paglia, evitando la plastica che non permette il ricambio dell’aria.

Cumulo in compostiera

La compostiera è un contenitore atto a ospitare il cumulo dei rifiuti organici, che solitamente ha forme varie (esagonale, cilindrico, troncoconico) ed altrettanto varie capienze (da 200 a oltre 1000 litri). Può essere costruita in maniera autonoma oppure acquistata fra i compostier commercializzati. Le compostiere si suddividono in statiche e dinamiche: le prime hanno un corpo fermo non in movimento, le seconde, invece, hanno un corpo rotante. Le compostiere statiche possono essere dotate di fondo, oppure esserne prive. Le compostiere solitamente sono dotate di sportelli, nella parte superiore per introdurre il rifiuto e nella parte inferiore per togliere il materiale già pronto e maturo. Prima di immettere gli scarti organici è bene creare una base con un intreccio di rami, espediente assai importante per le compostiere non dotate di fondo. Sopra a questa base si aggiunge il rifiuto organico, miscelando con particolare cura gli scarti più umidi con quelli secchi. Di particolare utilità può essere un angolo per accumulare i rifiuti secchi, in modo da averli immediatamente disponibili quando servono.

Nelle compostiere statiche senza fondo è bene inserire, come fondo, una rete metallica plastificata, così da evitare che animali indesiderati possano entrare nel cumulo

Cumulo in buca o in trincea

In questo caso il rifiuto organico viene posto in una fossa avendo l’avvertenza di distanziarlo bene dalle pareti e dalla base foderando le pareti con bancali in legno oppure con frasche. Sul fondo inoltre devono essere previsti dei fori di drenaggio. Le operazioni richieste sono simili a quelle per il compostaggio in cumulo all’aperto. E’ importante evitare che si creino le condizioni di anaerobiosi, eventualità non trascurabile di questa metodica. Nella formazione della fossa devono essere rispettati, al fine di garantire

una buona areazione, i seguenti volumi minimi in relazione ai quantitativi di rifiuti da compostare:

SCARTO DI CUCINA

N° persone	Kg/anno	Volume in lt
1	73	36,5
2	146	73
3	219	109,5
4	292	146
5	365	182,5
6	438	219
7	511	255,5

SCARTO DA GIARDINO

Giardino mq	Kg/anno	Volume in lt
100	400	160
200	800	320
400	1600	640
600	2400	960
800	3200	1280
1000	4000	1600
1500	6000	2400
2000	8000	3200
3000	12000	4800
4000	14000	6400

6.2 Compostaggio in comunione

E' ammesso il compostaggio in comunione: cioè quando 2 o più famiglie alimentano e gestiscono uno stesso cumulo. Dovrà comunque essere, in sede di richiesta dello sconto sulla tassa/tariffa.

Nel caso di unità condominiali l'attivazione del compostaggio e le varie richieste di sgravi devono essere deliberate dall'assemblea condominiale. Copia della suddetta delibera condominiale deve essere allegata al momento della presentazione della domanda di richiesta dello sconto sulla tassa/tariffa.



COMUNE DI FINALE EMILIA

PROVINCIA DI MODENA

ORGANO COMPETENTE

CONSIGLIO COMUNALE

GIUNTA COMUNALE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI _____
NR. 85 DEL 21/06/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Responsabile dei Lavori Pubblici / Ambiente trasmette la proposta deliberativa concernente:

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - APPROVAZIONE

In ordine alla quale esprime, per quanto di competenza, il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.):

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Finale Emilia, li 30/03/2017

IL RESPONSABILE

NEVIO BONINI

SERVIZIO FINANZIARIO

Parere in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.)

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Finale Emilia, li 18/04/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

CINZIA BARAVELLI

COMUNE DI FINALE EMILIA
PROVINCIA DI MODENA

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 85 del 21/06/2017

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;

IL PRESIDENTE
MAURIZIO BOETTI

IL SEGRETARIO GENERALE
NATALIA MAGALDI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).